



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLE PESTI SUINE**

# **LINEE GUIDA**

*D.A.I.S. 16.05.2007 n. 09 e s.m. e i.*

GENNAIO 2008



## INDICE

1. **Introduzione**
2. **Riferimenti di legge**
3. **Organizzazione logistica – Centri di lotta alla malattia**
4. **Programma di controllo e monitoraggio delle aziende**
5. **Anagrafe delle aziende, biosicurezza e livelli sanitari**
6. **Regolamentazione del pascolo dei suini**
7. **Movimentazioni**
8. **Vigilanza e sanzioni**
9. **Misure in caso di sospetto**
10. **Misure in caso di conferma**
11. **Indagine epidemiologica**
12. **Misure da adottare in caso di sieropositività**
13. **Istituzione di Zone di protezione e di sorveglianza**
14. **Deroghe**
15. **Disinfezioni**
16. **Indennizzi agli allevatori**
17. **Area ad Alto Rischio**
18. **Suini selvatici**
19. **Rendicontazione**
20. **Informazione e formazione**
21. **Indicazioni specifiche per i cacciatori**
22. **Indicazioni specifiche per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

# LINEE GUIDA DEL PIANO DI ERADICAZIONE DELLE PESTI SUINE – ANNO 2007

## 1. Introduzione

Il Piano di eradicazione delle pesti suine del 2006-2009 (di seguito definito Piano), deriva da quello del 2005 ma ha una durata quadriennale; è stato recepito nella normativa nazionale col D.A.I.S. n. 9 del 16 maggio 2007, è un'evoluzione dei piani precedenti.

Scopo delle presenti linee guida è quello di illustrare le parti salienti del Piano stesso e spiegare le motivazioni all'origine delle scelte fatte, mettendo gli operatori (in primo luogo i veterinari ufficiali impegnati sul campo, ma anche agenti tecnici, personale dei Comuni, Forze dell'Ordine, personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, altri Enti Pubblici, veterinari libero professionisti, operatori economici e cacciatori) in condizioni di agire nel modo più appropriato possibile nelle varie situazioni di campo.

In particolare nei contesti in cui il riferimento normativo in se stesso lascia spazio ad una discrezionalità tecnica teoricamente ampia, le linee guida applicative hanno lo scopo di fornire un punto di riferimento rispetto al quale l'operatore potrà confrontare le valutazioni derivanti dal proprio patrimonio culturale e dalla propria esperienza pratica, e riferire le scelte fatte, sempre secondo il principio del buon senso e della ragionevolezza.

Di fatto quindi le Linee Guida, come tutti i provvedimenti di questo tipo, **non introducono nuove prescrizioni** rigidamente vincolanti, ma intendono contestualizzare le molteplici scelte tecniche che di volta in volta potranno essere adottate dagli operatori.

Un ulteriore scopo è quello di riassumere in un unico documento, di semplice consultazione, le principali prescrizioni derivanti dal combinato disposto di numerose fonti normative, citandone in molti casi gli estremi per facilitare eventuali consultazioni.

In definitiva, uno strumento **pratico** di lavoro a disposizione degli operatori e degli utenti, finalizzato a sviluppare nel modo più compiuto possibile lo strumento della **Prevenzione**.

Per eventuali (e in certi casi indispensabili) approfondimenti è comunque possibile consultare i riferimenti normativi e i manuali di seguito citati. Infine va precisato che, essendo il Piano uno strumento vivo e soggetto ad un continuo processo di aggiornamento, a parallele revisioni sono soggette le linee guida, che saranno quindi aggiornate ogni qual volta importanti modifiche del Decreto lo rendessero necessario.

## 2. Riferimenti

I riferimenti normativi più importanti, che regolamentano le azioni di lotta alle pesti suine, sono i seguenti:

### COMUNITARI:

- Direttiva 2001/89 CE (PSC)
- Direttiva 2002/60 CE (PSA)
- Decisione 2005/362 (Approvazione del Piano di eradicazione 2005)
- Decisione 2005/363 (Regolamentazione della commercializzazione) e successive modifiche
- Decisione 2005/873 (approvazione piano quadriennale di eradicazione delle pesti suine)
- Decisione 2005/876 (approvazione piano di eradicazione delle pesti suine per l'anno 2007)
- Regolamento 2005/349/CE

### NAZIONALI:

- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (benessere animale);
- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (PSA);
- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 (PSC);
- Piano di Emergenza per la Peste Suina Classica e per la Peste Suina Africana, e relativo Manuale Operativo, in adempimento dell'art. 21 del D.L.vo 54/2004
- Manuale di Diagnostica della Peste Suina Africana (approvato con Decisione CE 2003/422)
- Manuale di Diagnostica della Peste Suina Classica (approvato con Decisione CE 2002/106)
- DPR 317/96, relativo all'anagrafe e alla registrazione delle aziende
- L. n. 218/88, per gli indennizzi agli allevatori in caso di focolaio e relativi D.M. 298/88 e D.M. n. 587/96.
- O.M. 23 gennaio 2006, che introduce limitazioni nelle condizioni d'accesso agli indennizzi in seguito a focolaio di peste suina.
- O.M. 26 febbraio 2007, che proroga i termini dell'O.M. 23 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2009.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

### REGIONALI:

- L.R. 7 gennaio 1977, n. 1
- L.R. n. 15 del 1985
- DAIS n. 4652 del 1998, sulle movimentazioni degli animali
- Piano di eradicazione delle Pesti Suine (approvato con Decisione 2005/873 CE)
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2006, che introduce misure urgenti di lotta alle pesti suine e alla trichinellosi nella provincia di Nuoro.
- DAIS n. 9 del 16 maggio 2007 – Attuazione del Piano
- DAIS n. 22 del 27.07.2007 – Modifiche al DAIS n. 9 del 16 maggio 2007.

**N.B. Per brevità, ogni volta che nel testo si fa riferimento ad un articolo o ad un allegato senza precisare la fonte, si sottintende il DAIS n. 09 del 16.05.2007; si parlerà di “Piano” con riferimento al Piano di eradicazione delle pesti suine.**

### 3. Organizzazione logistica – Centri di lotta alla malattia

Alla tradizionale piramide gerarchico-organizzativa, che prevede la linea decisionale Ministero–Regione–Aziende USL, si tende ad affiancare il concetto di centri di lotta, organizzati in Unità di Crisi (UC), che ad ogni livello hanno un ruolo consultivo e di coordinamento tra Enti diversi.

Gli assolvimenti e le funzioni delle Unità di Crisi Centrale e Regionale sono relativamente ben delineati, anche se, a causa della presenza della malattia esclusivamente in Sardegna, spesso alcuni compiti e funzioni dell'U.C. nazionale vengono demandati all'U.C. regionale (Art. 22, comma 5. del D.L.vo n. 54/2004).

Si forniscono in questo capitolo alcuni elementi di approfondimento sull'unità di crisi locale.

#### Attività dell'U.C. L.

Normalmente coordinata dal Responsabile di Sanità Animale della ASL, l'UC locale assume la sua piena funzionalità al verificarsi di casi di malattia nel territorio di propria competenza.

Poiché l'organizzazione operativa deve essere in grado di far fronte alle emergenze con la dovuta tempestività, la composizione dell'UC deve essere formalizzata indipendentemente dalla presenza di epidemia sul territorio di competenza. L'insediamento dell'UC locale in caso di focolaio avviene pertanto in modo rapido, con l'inserimento dei componenti locali.

Si specificano di seguito alcuni aspetti organizzativi.

➤ **Responsabile dell'UCL:** coordina le azioni di tutti gli altri componenti dell'UCL; tiene i rapporti con l'UC regionale (informandone immediatamente il responsabile in tutti i casi di focolai) e con le Forze dell'Ordine, cura la completa diffusione delle informazioni sanitarie agli allevatori e alle associazioni di categoria a mezzo stampa.

Avvalendosi anche della collaborazione dei referenti di distretto, garantisce la diffusione delle informazioni ai veterinari operanti sul territorio; aggiorna inoltre i rappresentanti in seno all'U.C.L. delle altre aree funzionali.

➤ **Referente Area B:** verifica l'attività dei mattatoi e altri impianti ricadenti in zone sottoposte a vincoli sanitari; particolare attenzione va riservata agli stabilimenti abilitati alla spedizione di prodotti di origine suina al di fuori del territorio regionale. Coordina l'attività di vigilanza sulle strutture di ristorazione collettiva e sugli agriturismo, disponendone l'intensificazione nei territori colpiti da focolai di malattia.

Di concerto col responsabile dell'UCL e col Direttore del Dipartimento di Prevenzione, concorda l'organizzazione del servizio di ispezione nelle macellazioni ad uso familiare.

➤ **Referente Area C:** deve fornire supporto tecnico ai veterinari impegnati nelle attività del Piano per quanto attiene la verifica delle caratteristiche di biosicurezza delle aziende e la valutazione delle condizioni di benessere animale.

Collabora col responsabile dell'UCL per la definizione delle condizioni di biosicurezza inerenti le domande di autorizzazione dei pascoli comunali, le domande di nuovi codici, di ripopolamento e i requisiti minimi dei programmi di autocontrollo aziendali.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Referente di Distretto:** normalmente, in caso di focolaio, è il responsabile delle **misure di controllo della malattia**. Il censimento delle aziende, l'individuazione dei limiti geografici delle zone di protezione e sorveglianza, la pianificazione dei controlli, l'apposizione della cartellonistica sono le attività caratteristiche di questa fase. I referenti di distretto coadiuvano il responsabile dell'UCL in tutti gli adempimenti relativi alla lotta alle Pesti Suine. Devono essere tenuti aggiornati sullo stato della situazione, anche mediante incontri a livello regionale, e hanno la responsabilità di trasferire a livello locale il contenuto delle informazioni ricevute, al fine di uniformare e perfezionare le modalità operative adottate.

➤ **Veterinario ufficiale territorialmente competente:** normalmente sovrintende alle **misure di eradicazione della malattia**: tiene i contatti con il Comune per le ordinanze di abbattimento e di distruzione degli animali, il personale (operai) di supporto ai veterinari; si rapporta col referente di Distretto per le altre misure (delimitazione dell'azienda, cartellonistica ecc.).

**N.B. In tutti i casi in cui la situazione esiste il rischio di tensioni sociali o contrasti con gli allevatori, valutare l'opportunità della presenza materiale del veterinario territoriale al momento dell'abbattimento. Per la vigilanza sulle operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione è sempre auspicabile la presenza di più veterinari ufficiali.**

➤ **Referente dell'IZS:** tutte le volte in cui sia possibile, interviene insieme ai veterinari ufficiali della ASL territorialmente competente nelle aziende sede di focolaio, dove collabora all'esecuzione dei prelievi di sangue e organi e dell'indagine epidemiologica; la sua presenza dovrebbe essere garantita almeno in tutti i casi di focolaio primario.

Tiene i rapporti con la ASL per garantire una tempestiva comunicazione degli esiti delle analisi, collabora con l'OEVR e la ASL alla definizione epidemiologica dei casi.

#### 4. Programma di controllo e monitoraggio delle aziende

Rispetto agli anni precedenti, è diminuita la pressione di monitoraggio sierologico nelle situazioni che sono state considerate a basso rischio specifico. Lo schema di monitoraggio è quindi il seguente:

Lo schema di prelievi è disegnato in modo tale da permettere il controllo sierologico del 100% delle aziende suinicole **almeno una volta durante l'anno**, direttamente in azienda o in sede di macellazione. Il programma è però progettato in modo tale da **evitare, per quanto possibile, inutili ripetizioni dei controlli**.

Possono comunque sfuggire al controllo alcune aziende (quelle familiari nella zona ad alto rischio, e tutte le altre nel resto della Sardegna) che non macellano regolarmente i suini. Affinché il sistema funzioni, quindi, occorre una stretta collaborazione in fase di **vigilanza (v. cap. 12)** per individuare e controllare correttamente tali aziende secondo in modo mirato, secondo principi di caratterizzazione del **rischio aziendale**.

##### Allevamenti:

**Nella zona ad alto rischio** devono essere sottoposti a prelievi ematici tutti gli allevamenti di dimensioni **superiori a tre riproduttori**: di fatto **tutti gli allevamenti che non sono per autoconsumo familiare**. **Al di fuori della zona ad alto rischio**, non sono necessari prelievi sierologici in azienda salvo particolari situazioni contingenti. Le aziende per **autoconsumo familiare** sono soggette all'esecuzione di un prelievo di sangue dai capi macellati; nel caso di macellazione di suinetti, il prelievo deve essere eseguito sulle madri. E' sufficiente comunque che, in ogni azienda, tali prelievi siano eseguiti una sola volta all'anno

##### Impianti di macellazione

I prelievi di sangue sui suini destinati alla macellazione devono essere fatti su suini di età superiore ai tre mesi, secondo il seguente schema:

##### Carni non idonee all'invio extraregionale:

- **Da aziende accreditate**, partite di suini non destinati alla commercializzazione extraregionale di carni suine: prelievo **facoltativo** al mattatoio. E' il veterinario ufficiale di sanità animale della ASL competente sull'allevamento che deve specificare l'esenzione dal prelievo nel modello di accompagnamento (N.B.: è importante curare questa comunicazione, per evitare prelievi inutili e dispendiosi).
- **Da aziende non accreditate** (solo verso mattatoi non autorizzati all'invio extraregionale di carni suine): prelievo **obbligatorio** al mattatoio, tabella di prelievi di cui all'All. 4.

##### Carni idonee all'invio extraregionale:

- I suini, provenienti **esclusivamente da aziende accreditate** situate al di fuori dall'Area ad Alto Rischio, sono sottoposti a prelievo di sangue **in azienda**, effettuato non oltre 10 giorni prima della



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

spedizione. Se i suini hanno un età inferiore a tre mesi, deve essere fatto un prelievo ematico alle madri dei suinetti da macellare.

### 5. Anagrafe delle aziende, biosicurezza e livelli sanitari (art. 8)

Fatta eccezione per l'area ad alto rischio, dove l'impegno nella sierosorveglianza rimane alto, la parte più significativa dello sforzo dei servizi veterinari nella realizzazione del piano di eradicazione delle pesti è costituita dall'aggiornamento continuo dell'anagrafe suina, funzionale anche alla realizzazione del sistema di epidemiosorveglianza.

Ogni azienda deve essere visitata, verificando le caratteristiche strutturali, la consistenza numerica, le garanzie di biosicurezza offerte.

Devono essere verificati ed eventualmente corretti, **e registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN)**, i dati richiesti all'art. 8, comma 4.

Ad **ogni unità epidemiologica** deve essere attribuito un codice aziendale secondo quanto previsto dalla 317/96. Per ogni allevamento, anche se insistenti nello stesso codice aziendale, è previsto un registro di carico e scarico.

Nell'indicare la tipologia di struttura va ricordato che per "**stalla di sosta**" deve intendersi l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 320/54 o ai sensi del D.Lvo 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. In nessun caso possono essere considerate "stalle di sosta" le strutture di ricovero annesse ai mattatoi.

Grande importanza assume inoltre la definizione dell'**orientamento produttivo**.

Per allevamento **da riproduzione** deve intendersi l'allevamento in cui sono detenute scrofe destinate alla riproduzione in generale. Nell'**allevamento da riproduzione a ciclo chiuso** i suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso, e al termine del ciclo produttivo sono movimentati verso un macello, oltre alla quota destinata alla rimonta interna. Nell'**allevamento da riproduzione a ciclo aperto** i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione.

**L'azienda da produzione per autoconsumo** non può contenere complessivamente, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 23 gennaio 2006, più di 3 capi di età superiore ai 70 giorni. Le consistenze massime autorizzate per categoria sono: **2 scrofe** in attività riproduttiva, con nidiata di età inferiore ai 70 giorni, **1 verro**, oppure **suini da ingrasso** di età superiore ai 70 giorni in sostituzione di uno o più dei riproduttori.

Nel caso in cui un allevatore intenda detenere, anche solo per autoconsumo, un numero di suini superiore a tali limiti, l'azienda deve essere registrata in BDN come "azienda da riproduzione a ciclo chiuso", e come tale sottostare agli obblighi di registrazione stabiliti dal Ministero della Salute.

Nell'**allevamento da ingrasso** non sono presenti riproduttori e si pratica esclusivamente l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti.

La **capacità massima**, intesa come numero massimo di suini che è possibile detenere in quell'azienda, è un dato che di norma deve essere dichiarato dal proprietario dell'azienda. La verifica di tale dato implica valutazioni connesse all'area di igiene degli allevamenti, per cui il referente per l'Area C dell'Unità di Crisi Locale deve facilitare i veterinari impegnati sul campo, dirimendo le situazioni di difficile interpretazione.

In assenza di altri dati, il veterinario ufficiale può stimare la capacità massima dell'azienda sulla base dei seguenti parametri:

- o **Benessere animale**: le necessità minime di spazio per i suini allevati in allevamenti stabulati (D.Lvo n. 53/2004) sono riportate anche nella scheda di rilevazione dei dati in azienda (allegato 5.). Negli allevamenti estensivi, le necessità minime in termini di benessere animale vanno ricondotte alla disponibilità di acqua e di ripari dalle intemperie (regime semibrado), in particolare per le scrofe con prole.
- o **Allevamenti estensivi in regime semibrado**: può essere accettato un massimo di 15 quintali di peso vivo per ettaro, corrispondenti alla produzione di 170 kg. di azoto per anno (Direttiva del Consiglio n. 91/776 CEE, All. 3). Tale valore deve essere verificato attentamente nei contesti caratterizzati da maggiori criticità ambientale (vincolo idrogeologico, Siti di Interesse Comunitario ecc.).

La **georeferenziazione** costituisce un pilastro portante dell'integrazione tra anagrafe e epidemiosorveglianza: per questo le coordinate geografiche devono essere attentamente rilevate e registrate in BDN. **Importante**: per evitare un lungo e inutile lavoro di conversione dei dati, l'apparecchio GPS deve essere regolato in modo tale



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

da indicare tali coordinate **in gradi decimali**. Lo sforzo di informatizzazione e georeferenziazione delle attività esistenti sul territorio ha lo scopo di modernizzare e razionalizzare le azioni sanitarie, in modo da realizzare un sistema di gestione delle emergenze epidemiche rapido ed efficace.

**5.1. Nuove attività:** la registrazione di nuove aziende deve avvenire mediante un'autorizzazione **preventiva** da parte del servizio veterinario dell'Azienda USL competente. Il veterinario ufficiale visita l'azienda presso la quale si vogliono introdurre nuovi suini, verifica le condizioni di biosicurezza esistenti e gli spazi disponibili, dopodiché, se l'esito è favorevole, concede l'attribuzione del codice aziendale, indicando la capacità massima per cui l'autorizzazione è concessa. In caso di inadeguatezza della struttura, fornisce all'allevatore le prescrizioni scritte illustranti gli adeguamenti necessari affinché l'autorizzazione venga concessa.

Se l'autorizzazione viene concessa sulla base dell'esame di un progetto, un nuovo sopralluogo del veterinario ufficiale deve essere eseguito al termine dei lavori di costruzione.\*\*

**5.2. Aziende già esistenti:** le aziende che non risultino in regola rispetto alla normativa devono risanare le proprie strutture aziendali secondo le prescrizioni impartite. L'atteggiamento dei veterinari ufficiali in questo contesto deve abbinare le iniziative di informazione e sensibilizzazione agli aspetti di prescrizione, che devono prevedere un termine congruo per l'adeguamento delle infrastrutture e le eventuali sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni alla scadenza del termine.\*\* (v. nota pag. preced.)

### **5.3. Adempimenti per il veterinario ufficiale**

Durante le visite fatte in azienda per la revisione dell'anagrafe o per l'esecuzione del campionamento previsto dal piano di eradicazione, il veterinario ufficiale deve compilare in tutti i campi la scheda di rilevamento dati (Allegato 5, da trasmettere al responsabile di Sanità Animale della ASL), annotando eventuali osservazioni, le anomalie riscontrate e le istruzioni impartite all'allevatore. Deve inoltre controllare il registro aziendale, e, dopo aver verificato la corrispondenza col numero di animali presenti e la corretta identificazione degli stessi, apporre timbro e data nell'apposito spazio.

Nel caso in cui il registro aziendale sia stato compilato fino a quel momento in modo anomalo e/o scorretto per errata interpretazione dei campi e delle modalità di compilazione, il registro deve essere annullato nella parte errata, il veterinario ufficiale deve verificare la consistenza al momento della visita (anche alla luce delle documentazioni di movimentazione esistenti), e annotare sul registro la data dell'aggiornamento e del controllo. In tale occasione deve anche dare istruzioni scritte all'allevatore sulle modalità di compilazione del registro e sugli obblighi a cui l'allevatore è tenuto (v. oltre), e allegare tali istruzioni al registro stesso, apponendovi apposito timbro in modo tale che il timbro stesso comprenda in parte il registro. In tal modo è possibile oggettivare l'opera di educazione sanitaria effettuata.

Al fine di rendere più agevole la tenuta del registro aziendale, che nel passato ha dato spesso adito ad errori nella compilazione, è stato individuato un nuovo modello di registro di carico e scarico degli animali, da adottare per le nuove aziende o per sostituire, qualora il veterinario lo ritenesse opportuno, quello finora adottato. La data, inserita una sola volta all'inizio della riga consente di far corrispondere ad una data un'unica operazione di carico o scarico e di poter effettuare **l'aggiornamento della consistenza totale dopo ogni operazione registrata**. L'inserimento dei capi non differenziati per categoria durante le operazioni di carico o scarico rende meno complesso l'aggiornamento del registro. Il riportare i capi nati per scrofa partorita consente l'opportuna verifica in merito ai parametri riproduttivi previsti dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2006.

#### **Importante:**

- **l'opera di revisione e controllo della corretta registrazione delle aziende è particolarmente delicata, in considerazione della posizione di subordinate dell'allevamento suinicolo rispetto a quello bovino e ovino degli ultimi anni nell'attenzione del legislatore. Nell'ambito delle presenti linee guida non è possibile fornire una soluzione per ogni criticità esistente: il veterinario ufficiale deve pertanto valutare caso per caso le situazioni, chiedendo il supporto del referente di distretto o del responsabile di servizio per le situazioni dubbie.**

\* Si adotta una procedura più restrittiva rispetto a quanto previsto dal DPR 317/1996, che prevede la richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'apertura di una nuova attività.

\*\* Ogni ASL organizza, nell'ambito dei compiti dell'Area A e dell'Area C, i protocolli per le autorizzazioni di nuove aziende, ripopolamenti e per la vigilanza sulla biosicurezza nelle aziende già esistenti: è importante razionalizzare le procedure in modo da evitare la necessità di doppi interventi o di sopralluoghi congiunti tra le due aree, eventualità che appesantisce irragionevolmente le procedure e comporta uno spreco di risorse.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- I veterinari coadiutori impegnati nell'esecuzione del piano di eradicazione delle pesti hanno tutte le attribuzioni del veterinario ufficiale: sono pertanto tenuti ad impartire direttamente, fatto salve le disposizioni del responsabile di servizio, le prescrizioni sanitarie e, se necessario, le sanzioni previste.

**5.4. Livelli sanitari:** le aziende suinicole sono suddivise su tre livelli sanitari.

### 1. Aziende non accreditate (art. 8)

Queste aziende devono garantire un livello basilare di sicurezza, che è essenzialmente costituito dalle **recinzioni esterne** e dal rispetto delle normative sanitarie, in particolare quelle riguardanti le **movimentazioni e l'identificazione e registrazione dei suini**. Le recinzioni devono essere tali da non poter essere violate in ingresso o in uscita dai suini allevati o da suini selvatici o ferali (v. oltre).

### 2. Aziende accreditate (art. 9)

La procedura di accreditamento delle aziende suine **non è obbligatoria**, ma viene attivata su richiesta dell'interessato; è però opportuno che venga attivata negli allevamenti di consistenze medio grandi (al di sopra dei dieci riproduttori), anche per evitare la necessità di continui (e costosi) prelievi sugli animali macellati. Oltre al tipo di **campionamento** effettuato, le aziende accreditate devono garantire un elevato livello di **biosicurezza** (v. oltre); in assenza di tali caratteristiche, il solo programma di campionamento non è sufficiente a consentire l'accreditamento.

Le aziende accreditate godono di particolari prerogative:

- sono le uniche autorizzabili alla vendita suini destinati alla produzione di carni suine commerciabili nel circuito extraregionale;
- possono movimentare suini da vita senza la necessità di prelievi ematici alla partenza;
- nel caso di invio di suini a strutture di macellazione non destinate a produrre carni abilitate all'esportazione, i capi macellati sono esentati dal prelievo ematico al mattatoio;
- possono dotarsi di piani di autocontrollo, e accedere ad ulteriori prerogative (v. oltre).

**Importante:** l'accreditamento delle aziende è attestato dalla ASL competente; lo stato di accreditamento e la data dell'ultima verifica (che indica anche la scadenza dei controlli sierologici eseguiti) devono essere registrati e scrupolosamente aggiornati nella BDN (nota Min. Sal. n. 5516 del 07.06.07), in quanto tali dati sono soggetti a verifiche per l'autorizzazione degli stabilimenti di macellazione e a controlli periodici da organismi sovraordinati (Ministero, Commissione Europea ecc.).

### 3. Aziende accreditate, fornite di piani di autocontrollo (art. 10)

Un ulteriore livello sanitario è raggiungibile dalle aziende accreditate mediante i **piani di autocontrollo**. Le caratteristiche del piano di autocontrollo variano a seconda della dimensione dell'azienda, del tipo di azienda stessa e del contesto epidemiologico nel quale opera; in ogni caso deve sempre specificare i seguenti dati minimi:

- Modalità e frequenza dei controlli dello stato sanitario generale del bestiame allevato;
- Modalità di controllo degli animali di nuova introduzione (e individuazione dei locali di quarantena);
- Modalità di verifica dell'identificazione e registrazione degli animali;
- Disinfezioni: frequenza e modalità;
- Controlli sulle cause di morte degli animali;
- Controlli sul benessere animale: frequenza e tipologia.

Sulla base delle caratteristiche dell'azienda e del territorio all'interno del quale tale azienda insiste, la ASL approva il piano di autocontrollo, e **ne registra l'esistenza in BDN** (rendendo superflue in questo modo altre comunicazioni). L'esistenza del piano di autocontrollo consente l'accesso alle deroghe per macellazione nel caso in cui l'azienda ricada in zone di sorveglianza.

**Veterinario riconosciuto:** i piani di autocontrollo devono essere firmati dal veterinario aziendale, riconosciuto dall'autorità regionale se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3.. Il veterinario riconosciuto può essere un veterinario libero professionista o dipendente dell'azienda suinicola, e costituisce un'interfaccia tecnicamente qualificata tra il servizio veterinario pubblico (ASL) e l'allevatore, supportando tecnicamente quest'ultimo al fine di ottenere l'appropriatezza tecnica e sanitaria nella conduzione aziendale.

Le sue funzioni non si sovrappongono a quelle del veterinario pubblico, ma sono di complemento ai controlli ufficiali. Il servizio veterinario della ASL competente vigila sulla congruità dei piani di autocontrollo e sulla loro corretta applicazione, e per tale motivo la figura del veterinario dipendente pubblico è **incompatibile** con quella del veterinario riconosciuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

I veterinari riconosciuti devono registrare le loro attività (art. 10., comma 3.), registrazione che deve essere messa a disposizione del veterinario ufficiale dietro richiesta.

**Importante:** il rinnovo e la data di scadenza dei piani di autocontrollo devono essere comunicate, a cura del titolare dell'azienda, alla ASL competente; quest'ultima provvede a registrare tali dati aziendali nella BDN suina, alla voce "informazioni sanitarie". **In assenza di tale registrazione, eventuali richieste di deroghe successive all'emanazione di una zona di sorveglianza non possono essere considerate.**

**ESEMPIO DI PIANO DI AUTOCONTROLLO: VOCI DA COMPNDERE**      **DAIS 09/2007 – Art. 10 (adatto per aziende intensive)**

<p><b>1. Dati anagrafici azienda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Localizzazione (Comune, località, coordinate)</li><li>o Codice aziendale</li><li>o Tipologia: intensivo, semibrado, familiare</li><li>o Ciclo: chiuso, aperto, ecc.</li><li>o Consistenza aziendale</li><li>o Capacità massima</li><li>o Ultimo controllo nell'ambito del Piano di eradicazione pesti suine: data</li></ul> <p><b>2. CARATTERISTICHE DI BIOSICUREZZA INTRINSECHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Caratteristiche dei locali: pareti, coperture, ventilazione</li><li>o Suddivisione dell'azienda (n. pertinenze, destinazione, divisioni interne ecc.)</li><li>o Caratteristiche delle recinzioni</li><li>o Sistemi di pulizia e disinfezione dei locali: disinfettanti utilizzati, ecc.</li><li>o metodi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;</li><li>o frequenza degli interventi, possibilità di disinfezione dei mezzi in ingresso e in uscita</li><li>o Precauzioni aggiuntive: materiali monouso, restrizioni all'ingresso di persone estranee, ecc.</li><li>o Presenza in azienda di attrezzi per la contenzione degli animali (n.b.: <b>obbligatorio</b>).</li></ul> <p><b>3. MODALITA' DEI CONTROLLI SULL' IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Registrazione:</li><li>o Frequenza dei controlli:</li><li>o Tipologia</li></ul> <p><b>4. MODALITA' DI CONTROLLO SULLO STATO SANITARIO GENERALE DEGLI ANIMALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Frequenza;</li><li>o Tipologia: (visita clinica ecc.);</li></ul> <p><b>5. CONTROLLI SULLO STATO DEL BENESSERE ANIMALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Frequenza</li><li>o modalità</li></ul> <p><b>6. CONTROLLI SUGLI ANIMALI DI NUOVA INTRODUZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Tipologia: visita clinica, controllo temperatura a campione, altro;</li><li>o Locali di quarantena: Distanza dagli altri edifici: _____ soggiorno minimo _____ gg.</li></ul> <p><b>7. CONTROLLO SUI MOVIMENTI DEI MEZZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Frequenza:</li><li>o Disinfezioni:</li></ul> <p><b>8. CONTROLLO SU MORTALITA', ABORTI, INFERTILITA'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Frequenza:</li><li>o Tipologia:</li><li>o Campionamenti:</li></ul> <p><b>9. SMALTIMENTO DEGLI SCARTI ANIMALI</b></p> <p><b>10. PERIODO DI DURATA DEL PIANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Annuale</li><li>o Pluriennale</li></ul>
---

Vengono inoltre rispettate le prescrizioni di cui al DAIS n°09/2007 e alla normativa vigente riguardo alle pesti suine.

**5.5. Biosicurezza:** il concetto di biosicurezza, in sé molto ampio, deve trovare un'applicazione **cogente** nelle azioni di lotta alle pesti suine; occorre commisurare le misure adottate alle effettive necessità, evitando da un lato di trascurare rischi importanti, dall'altro di pretendere la realizzazione di infrastrutture eccessivamente dimensionate ed onerose rispetto alle reali necessità; si specificano in questa sede alcuni aspetti che più spesso di altri sono all'attenzione degli operatori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**5.5.1. Recinzioni autorizzabili (caratteristiche minime):**

L'autorizzazione alla costituzione di nuove aziende suinicole, indipendentemente dal livello sanitario che si intende raggiungere, e il conferimento della qualifica di azienda accreditata, nel caso di aziende già esistenti, possono essere rilasciate soltanto in presenza di requisiti minimi di biosicurezza. Per quanto riguarda le recinzioni, i requisiti minimi sono i seguenti.

**A) AREA AD ALTO RISCHIO**


Gli allevamenti nelle aree ad alto rischio devono essere protetti da recinzione in muratura di altezza minima mt. 1,50 sia verso l'interno che verso l'esterno e su tutto il perimetro dell'allevamento. Nel caso di muratura esistente di altezza inferiore a mt. 1,50 e comunque non inferiore a mt. 1,20, si potrà completare la stessa fino a portarla all'altezza di mt. 1,50 o abbinare rete a maglie metalliche fino ad un' altezza minima di mt. 1,80.

In alternativa alle recinzioni come sopra indicate, si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica, per la quale si propongono appresso alcune tipologie:

**a) Recinzione esterna**

- o rete a maglie metalliche di 10 cm. max. di larghezza\*, di altezza minima fuori terra di mt. 1,40 e sovrastante filo spinato (altezza totale mt. 1,50). Sul bordo inferiore della rete dovrà essere fissato, in funzione antividellamento, un tondino di ferro di diametro minimo di mm. 12 o una linea di filo spinato in tensione. La rete deve essere sostenuta da paletti in ferro zincato, interrati per 50 cm e distanziati non più di mt. 5. I pali in corrispondenza degli angoli dovranno essere costituiti da tubi metallici del diametro minimo di cm 8. In corrispondenza di tratti di terreno roccioso che rendano difficoltoso l'interramento della rete è ammesso che questa venga fissata al suolo con malta di cemento, con tasselli autoespandenti o con ferri a uncino.
- o rete a maglie metalliche di 10 cm. max. di larghezza, di altezza minima fuori terra di mt. 100, sovrastata da due livelli di filo spinato in tensione, rispettivamente a 110 cm. e a 135 cm. di altezza da terra, e dotata sul bordo inferiore di un passaggio di filo spinato in tensione, con punte distanziate non più di 25 cm., radente il terreno. Pali come sopra da 180 cm. di lunghezza e interrati di 45 cm., distanziati di max. 5 m., alternati ogni 20 m. con pali da 200 cm. e interrati di 65 cm. per aumentare la robustezza dell'insieme.

**Figura 1: esempio di tipologia (tipo B) di recinzione esterna**



- b) **Recinzione interna** posizionata a distanza da quella esterna compresa tra un minimo di mt. 1,00 e un massimo di mt. 1,50 e costituita da rete come sopra, di altezza minima fuori terra non inferiore a mt. 1,20 e fissata su paletti di acciaio zincato interrati per almeno cm. 50 e distanziati tra loro non più di mt. 5,00. Sul bordo inferiore della rete dovrà essere fissato, in funzione antividellamento, un tondino di ferro di diametro minimo di mm. 10, oppure una linea di filo spinato in tensione.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**\* sono adatte sia le maglie romboidali che quelle rettangolari saldate; particolarmente adatta la rete “da gabbioni” utilizzata per il contenimento delle frane nei lavori stradali.**

Le reti di recinzione dovrebbero essere interrare di almeno 30 cm.. Qualora sia apposto l'anello sul grugno degli animali, per le recinzioni interne può essere omessa questa precauzione. Per la recinzione esterna sono possibili svariate soluzioni tecniche, quale per esempio il filo spinato in tensione della figura 1, che possono garantire dalla violazione della recinzione per scavamento sotto il bordo inferiore. Qualunque sia il tipo di recinzione adottata gli ingressi agli allevamenti dovranno essere chiusi in modo da delimitare un'area di larghezza non inferiore a mt. 1,00 idonea ad evitare il contatto con animali esterni all'allevamento. I cancelli dovranno essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un'altezza da terra non superiore a cm 10. Per tutta la loro lunghezza dovranno essere adottati accorgimenti utili ad evitare che gli animali scavando possano oltrepassarli (getto in cemento, massiciata in pietrame, ecc.).

### B) RESTO DEL TERRITORIO REGIONALE

- Recinzione singola in rete a maglie metalliche di 10 cm. max. di larghezza, ancorata in basso a tondino in ferro o a filo spinato, alta almeno 120 cm.; palificazione di sostegno con pali in ferro a T zincato, distanziati non più di cinque metri e opportunamente interrati.
- Recinzione in muratura o in muretto a secco (se ben costruita e mantenuta): altezza minima: 120 cm.

**N.B. Per evitare un'eccessiva rigidità del sistema, le caratteristiche sopra descritte non devono essere considerate rigidamente vincolanti, piuttosto come uno strumento a disposizione degli operatori e del veterinario ufficiale; anche tra porzioni differenti dello stesso comune, insistente o meno nell'area ad alto rischio, possono essere presenti condizioni mutevoli. In linea generale possono essere considerate idonee anche altre tipologie di recinzione, eventualmente derivate da una combinazione delle soluzioni tecniche sopra descritte, con motivata decisione scritta da parte del veterinario ufficiale. Non si ritiene comunque idonea nella zona ad alto rischio, per l'aleatorietà del suo funzionamento, la sola recinzione elettrica.**

#### 5.5.2. Sistemi di disinfezione - aziende accreditate

Le aziende accreditate e quelle che intendono essere accreditate per la peste suina africana devono possedere un sistema di disinfezione autorizzato dal veterinario ufficiale. Possono essere considerate adeguate le seguenti soluzioni:

- a) Idropulitrice a freddo.
- b) Rutiluvio all'ingresso, più apparecchi nebulizzatori per le parti più elevate del mezzo.

In ogni caso, devono essere presenti in azienda disinfettanti autorizzati per la PSA (All. n. 15 DAIS n. 09/2007), con istruzioni scritte sulle concentrazioni d'uso e sulle modalità di applicazione dei disinfettanti. Perché l'accreditamento sia regolare, il veterinario ufficiale deve pertanto verificare la sussistenza di queste condizioni.

#### 5.5.3. Quarantena

La possibilità di isolamento degli animali di nuova introduzione mediante appositi locali di quarantena è uno dei capisaldi della biosicurezza aziendale. Le caratteristiche progettuali dei locali e le procedure di gestione possono variare anche notevolmente in rapporto alle dimensioni aziendali, al contesto epidemiologico e alla tipologia degli animali introdotti, ma in generale, salvo particolari accorgimenti per l'approvvigionamento della rimonta, la disponibilità di locali di quarantena è da considerarsi un requisito necessario per l'accreditamento aziendale.

#### 5.5.4. Precauzioni di biosicurezza da adottare all'ingresso in azienda

I veterinari ufficiali e gli agenti tecnici impegnati nelle azioni del piano di eradicazione delle pesti suine si devono attenere a rigorose precauzioni di biosicurezza, atte a garantire la più elevata tutela degli allevamenti sottoposti a controlli.

In particolar modo in presenza di focolai di malattia nel territorio di competenza (zone di protezione e sorveglianza, zona ad alto rischio, zone infette nel selvatico), negli allevamenti controllati si devono rispettare le seguenti misure minime:

- Parcheggiare l'**auto** fuori dall'azienda.
- Predisporre un **contenitore** o un sacco impermeabile in cui buttare guanti, calzari, aghi e altri materiali monouso da portare via.
- Indossare sempre **guanti e calzari**; nel caso di terreni accidentati e/o scivolosi, nei quali si rendano pericolosi i calzari, gli stivali in gomma devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- Disinfettare sempre con cura le **attrezzature**.
- Per quanto riguarda i **cavetti "serramuso"** per la contenzione degli animali, in linea di massima l'allevatore deve essere in possesso di **attrezzature proprie** (obbligatorie per le aziende accreditate); se, in condizioni di necessità, l'operatore è costretto ad utilizzare negli allevamenti attrezzature proprie, deve pulirle accuratamente per eliminare sporcizia e incrostazioni dopo ogni utilizzo, e successivamente disinfettarle rispettando i tempi minimi di contatto previsti per il disinfettante utilizzato.
- Le operazioni di disinfezione di tutte le attrezzature devono essere eseguite **ostentatamente alla presenza dell'allevatore**, sia per dare oggettiva evidenza della cura adottata, che per fornire un esempio positivo nell'ambito dell'opera di educazione sanitaria.
- **Ogni veterinario ufficiale** che visiti un'azienda suinicola deve disporre nella propria auto di spruzzatori portatili e di disinfettanti efficaci per la PSA in quantità sufficienti per le proprie esigenze.

Le precauzioni di cui sopra dovrebbero essere sempre rispettate nei loro principi, anche a prescindere dalla presenza di restrizioni sanitarie per focolai di malattia.

### 6. Regolamentazione del pascolo dei suini (art. 11)

L'articolo 11 del DAIS 09/2007 prevede una netta distinzione tra pascolo brado e semibrado, intendendosi con pascolo semibrado l'utilizzo di terreni debitamente recintati. Ai fini del presente piano, affinché il pascolo **semibrado** possa definirsi tale, i suini non devono mai pascolare al di fuori delle recinzioni; una fuoriuscita anche temporanea in terreni aperti significa, dal punto di vista epidemiologico, pascolo brado a tutti gli effetti.

Per risolvere l'annoso problema dell'esigenza di utilizzo dei pascoli comunali adibiti ad usi civici, è stata comunque data ai Comuni facoltà di regolamentare l'uso di tali pascoli, nel rispetto di alcuni principi:

1. Gli appezzamenti dati in concessione agli allevatori devono essere recintati. Non si specifica chi deve realizzare le recinzioni, né gli affitti eventualmente dovuti, né la temporalità delle concessioni. Le recinzioni devono comunque essere adeguate (v. cap. 5).
2. Indipendentemente dal numero di proprietari, tutti i suini detenuti in un appezzamento recintato costituiscono **un'unica unità epidemiologica**, e condividono lo stesso destino sanitario (in caso di focolaio).
3. I proprietari o detentori dei suini all'interno delle recinzioni (in caso di appezzamenti singoli) sono responsabili della buona tenuta delle recinzioni stesse.
4. Le autorizzazioni agli allevatori sono revocabili in caso di mancato rispetto della regolamentazione del pascolo comunale.
5. Gli allevatori o i Comuni, rispettivamente nei lotti singoli o multipli, devono allestire all'interno degli appezzamenti una zona che permetta lo svolgimento agevole delle operazioni di controllo sanitario.

Se tali condizioni sono ottenibili, il Sindaco invia **all'Assessorato alla Sanità e all'Assessorato all'Agricoltura** (mediante il corrispondente Servizio Ripartimentale), la domanda di autorizzazione per adibire i terreni comunali del proprio comune al pascolo suino, completa della bozza di Regolamentazione da approvare; alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica, stilata in collaborazione con la competente ASL, indicante i dati previsti al comma 4., art. 11 del DAIS 09/2007, secondo lo schema dell'Allegato n. 24.

**Importante: perchè tale relazione sia completa, devono essere previste anche le modalità di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni. In modo complementare alla vigilanza ufficiale, è da considerarsi in modo positivo la realizzazione di forme di autocontrollo, a carico eventualmente di comitati, consorzi o associazioni.**

A seconda della situazione e dei vincoli ambientali vanno richieste inoltre le seguenti autorizzazioni:

- **Zone "SIC"** (Siti di interesse Comunitario): occorre la Valutazione d'incidenza Ambientale, a cura dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente.
- Zone sottoposte a **vincolo idrogeologico**: occorre l'autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, mediante il competente Ispettorato Ripartimentale.
- Autorizzazione **Ufficio Tutela del Paesaggio**: presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Nei territori della zona ad alto rischio nei quali esiste un accertata presenza di suini al pascolo brado abusivo, abbinata ad una documentata presenza di circolazione virale, le autorizzazioni per l'utilizzo del pascolo comunale possono essere concesse soltanto una volta che sia stato messo sotto controllo il fenomeno del pascolo brado illegale nelle aree autorizzate.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Il **pascolo brado** vero e proprio (in terreni privi di recinzioni), normalmente vietato, è consentibile per periodi di tempo limitati nel corso dell'anno. La ASL competente concede il nullaosta favorevole, sentito il parere dell'Unità di Crisi Regionale, quando la situazione epidemiologica sia favorevole (assenza di focolai, assenza di pascolo suino clandestino, assenza di circolazione virale nel selvatico ecc.) e la modalità di regolamentazione proposta appaia soddisfacente dal punto di vista delle garanzie offerte (identificazione degli allevatori e dei suini autorizzati, modalità di vigilanza in ingresso e in uscita dal pascolo ecc.).

### 7. Movimentazioni (art. 17)

La movimentazione di suini nel territorio regionale a qualsiasi scopo deve avvenire mediante modello IV di accompagnamento redatto in quattro copie e vidimato dal veterinario ufficiale (DAIS n. 4652 DEL 1998); i controlli sierologici necessari per le movimentazioni sono riassunti nello schema seguente.

Partenza:	Destinazione della movimentazione		
	Verso altre aziende	Per macellazione di suini autorizzati all'invio extra regionale (Dec. CE 363/2005)	Per macellazione di suini non autorizzati all'invio extra-regionale (Dec. CE 363/2005)
Da aziende accreditate site in area ad Alto Rischio	Esenzione dal prelievo	Vietato	Esenzione dal prelievo
Da aziende accreditate fuori dall'area A.R.	Esenzione dal prelievo	Prelievo in azienda da non oltre 10 gg.	Esenzione dal prelievo
Da aziende non accreditate	Vietato (deroga possibile, previo prelievo ematico)	vietato	Prelievo al mattatoio

### 8. Vigilanza e sanzioni (art. 18)

Una parte considerevole delle attività di piano è costituita dalla vigilanza su aziende, impianti industriali, esercizi commerciali, porti e aeroporti.

Affinché tale attività si riveli efficace, è necessario un buon coordinamento e la piena integrazione tra le attività delle varie aree funzionali della ASL, e tra questa e gli altri Enti (forze dell'Ordine, Comuni, Corpo Forestale e di V.A.) deputati all'esercizio della vigilanza.

La crucialità di tale collaborazione è particolarmente evidente in quelle aziende suinicole che per le loro caratteristiche (aziende familiari, aziende non accreditate fuori dall'area ad alto rischio) sono soggette al controllo sierologico dei suini all'atto della macellazione: se non avviene una continua ed efficace comunicazione tra le due aree funzionali deputate ai controlli, rispettivamente in azienda e nelle macellazioni, non sarà possibile individuare le situazioni critiche ed attuare interventi correttivi.

Per motivi diversi, ma con meccanismi simili è necessario coordinare le azioni di vigilanza nei confronti degli esercizi di agriturismo.

#### 8.1. Aziende

L'opera di informazione e formazione messa in atto in occasione della revisione dell'anagrafe deve essere fatta seguire da interventi di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite; il pubblico ufficiale deve agire in modo conseguente, curando scrupolosamente il **momento prescrittivo** (sempre opportuno per ogni singolo operatore) come una vera e propria opera di educazione sanitaria.

L'emissione di **sanzioni** dovrebbe pertanto avvenire soprattutto nei confronti di utenti, precedentemente ammoniti a risanare situazioni irregolari, che non abbiano ottemperato alle prescrizioni stesse.

Gli interventi di vigilanza devono essere **oggettivati** mediante timbro e firma sul registro aziendale.

Deve inoltre essere controllato un campione di aziende che sono state sede di abbattimento, per **verificare eventuali ripopolamenti abusivi**; volta per volta si deve infine verificare se l'allevatore ha rispettato le prescrizioni impartitegli (e controfirmate) durante la prima visita.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Per quanto riguarda le aziende che operano nei pascoli comunali è necessaria una collaborazione stretta tra le varie forze dell'ordine (Corpo Forestale e di V.A., Polizia Municipale ecc.) e i servizi veterinari dell'Azienda USL al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle norme previste.

**\* E' previsto da parte del Ministero della salute un prossimo aggiornamento delle normative riguardanti anagrafe e vigilanza nella specie suina.**

### **8.2. Macelli, impianti di sezionamento, salumifici.**

Un aspetto molto condizionante la corretta applicazione della vigilanza ufficiale in queste strutture è costituito dalla corretta disponibilità da parte del veterinario ufficiale delle informazioni minime necessarie, con particolare riferimento alla delimitazione della zona ad alto rischio e alla sussistenza di zone di protezione e di sorveglianza, e alle informazioni di tipo anagrafico necessarie per eventuali verifiche crociate.

I Responsabili di Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale devono pertanto aver cura di verificare che tali informazioni siano completamente disponibili da parte di tutti i veterinari ufficiali.

Poiché molte di queste informazioni sono disponibili via Internet (in particolare la BDN), almeno le strutture abilitate ai sensi della decisione 2005/363/CE devono disporre di una postazione computer collegata alla rete.

In aggiunta a quanto specificato nel capitolo 8, sulla vigilanza si forniscono gli ulteriori seguenti elementi.

#### **Mattatoi**

Va posta particolare cura alla verifica della corretta disinfezione dei mezzi di trasporto; è opportuna l'elaborazione di un protocollo operativo nel quale siano indicate le modalità pratiche di attuazione delle operazioni, la concentrazione del disinfettante, i tempi di contatto, i nominativi del personale incaricato con la firma per presa visione. Successivamente alla disinfezione va rilasciato il certificato di avvenuta disinfezione nel quale indicare data e ora dell'intervento; copia di tale certificato va allegata al relativo modello IV. Tale procedura va implementata nel manuale di autocontrollo e verificata periodicamente da parte del Veterinario Ufficiale.

Nei mattatoi autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363 CE vigilare in modo particolare per impedire l'ingresso di suini provenienti dalla zona ad alto rischio ed assicurarsi che al momento dell'introduzione nelle stalle di sosta dei suini testati secondo la Decisione 2005/363 CE non siano presenti suini non testati.

In questa tipologia di mattatoi particolare attenzione va riposta sulla corretta applicazione della bollatura sanitaria nelle differenti tipologie di carne suine (ovale o rettangolare).

#### **Impianti di Sezionamento**

Nei sezionamenti non autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363 CE si applicherà il normale programma di vigilanza contemplato dai regolamenti 854/2004/CE e 882/2004/CE con particolare attenzione alla corretta applicazione del marchio sanitario d'identificazione.

Negli stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363 CE deve essere predisposto un protocollo operativo che individui le azioni intraprese per garantire un'adeguata separazione tra carni suine idonee e non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale (separazione di tipo fisico o temporale).

#### **Salumifici**

Negli stabilimenti non autorizzati all'invio di prodotti fuori regione si applica la normale attività di vigilanza prevista dai regolamenti 854/2004/CE e 882/2004/CE (attenzione alla corretta applicazione dei marchi di identificazione).

Negli stabilimenti idonei secondo la Decisione 2005/363/CE la vigilanza deve avere una frequenza minima settimanale; gli interventi vanno registrati secondo quanto previsto nel D.A.I.S. n. 09 del 16/05/07.

Particolare attenzione va posta alla verifica della tracciabilità interna del prodotto e al corretto approvvigionamento delle carni.

### **8.3. Porti e aeroporti**

Nonostante la presenza, almeno in alcuni porti ed aeroporti, degli uffici della Sanità Marittima (USMAF), i Servizi Veterinari hanno competenza sulle strutture che vendono alimenti di origine animale anche oltre le barriere dei *check-in*. Verificare che non vi sia la possibilità di commercializzare prodotti contenenti carni suine oltre le barriere del *check-in*.

Durante l'attività di vigilanza va anche verificato, di concerto con le autorità aeroportuali, la presenza di un'adeguata cartellonistica di divieto in merito alla possibilità di portare fuori dalla Sardegna i prodotti di origine suina non autorizzati.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

### 8.4. Trasporti

La vigilanza sui mezzi di trasporto viene condotta, per ovvii motivi organizzativi, principalmente dalle forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale). In base alle situazioni esistenti, riunioni di coordinamento possono essere organizzate con la collaborazione delle Prefetture; i controlli da fare e le eventuali azioni sanzionatorie sono specificati al paragrafo 7.

In alcuni casi (mezzi che trasportano suini non identificati) è previsto l'abbattimento e la distruzione dei suini trasportati sul mezzo. In ogni ASL deve essere disponibile un protocollo operativo per l'esecuzione di tali misure. In alternativa è possibile (art. 18, comma 4., lettera g)) derogare dall'abbattimento, se è possibile disporre il trasporto coatto presso l'azienda di origine o destinazione e sottoporre gli animali in condizioni di sicurezza a tutti i controlli previsti in caso di sospetto.

### 8.5. Ristoranti e agriturismo

L'attività di vigilanza in queste strutture va effettuata almeno con cadenza annuale; laddove possibile, deve avere però una frequenza superiore, intensificando i controlli in particolare in quei periodi (festività, ricorrenze particolari) e negli orari nei quali è massima la richiesta di suinetti da latte negli esercizi di ristorazione.

L'attività di vigilanza può essere aumentata anche in considerazione della situazione epidemiologica del territorio o del sospetto di attività di macellazione clandestina. Ogni ASL deve avere un elenco aggiornato delle strutture agrituristiche presenti sul proprio territorio (completo di coordinate geografiche) e registrare gli interventi di vigilanza operati sulle singole strutture.

**Importante: l'attività di vigilanza presso ristoranti e agriturismo deve essere registrata e periodicamente rendicontata; nel caso degli agriturismo, la compilazione dell'Allegato 27, completa del codice aziendale riferito all'eventuale allevamento annesso all'agriturismo, consente l'organizzazione di opportune verifiche crociate e l'esecuzione di accurate indagini epidemiologiche, altrimenti impossibili.**

### 8.6. Vigilanza di secondo livello

I responsabili di servizio della ASL devono organizzare la registrazione dei controlli fatti nel territorio in modo tale da verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività di vigilanza sull'anagrafe, anche mediante attività di *auditing* interna programmata.

L'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, di concerto col Ministero della Salute, organizza programmi di verifiche nel territorio (art. 18.1.f)), finalizzate a monitorare la corretta applicazione del Piano, le eventuali criticità esistenti ed eventuali interventi correttivi.

### 8.7. Sanzioni

#### Indicazioni di carattere generale: Accertamento e contestazione dell'infrazione

Il valore probatorio del verbale di accertamento e contestazione, nel prosieguo ed ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, richiede una particolare attenzione da parte del pubblico ufficiale nel redigere l'atto con la necessaria chiarezza e correttezza formale.

Si riportano di seguito alcune precauzioni cui attenersi nella compilazione dei verbali.

#### Art. 14 Legge 24/11/1981 comma 1 n°689

L'art. 14 Legge 24/11/1981 n° 689 al primo comma recita testualmente: *"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligatoria in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa"*.

#### Contestazione immediata

#### Elementi essenziali da indicare nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa

Il verbale deve riportare in modo chiaro e leggibile:

- l'indicazione dell'**organo che procede all'accertamento**;
- l'indicazione dei **pubblici ufficiali** con nominativo e qualifica,
- la **data, l'ora ed il luogo** dell'avvenuto accertamento,
- la sommaria **descrizione delle motivazioni** dell'accertamento e delle **verifiche** effettuate: la **descrizione** di quanto accertato ed in particolare **di quanto costituisce oggetto dell'illecito**, deve essere **chiara ed esaustiva**; si devono evitare descrizioni generiche (come ad esempio riportare



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- esclusivamente il testo della norma violata);
- l'**identificazione del trasgressore** e degli eventuali obbligati in solido;
  - la verbalizzazione delle eventuali **dichiarazioni** del trasgressore individuato;
  - l'indicazione della **persona fisica** presente all'accertamento;
  - l'**individuazione precisa della disposizione violata** (articolo, comma, ecc.), richiamando nel caso in cui la legge contenga diverse ipotesi sanzionabili, quella ritenuta oggetto della violazione; nel caso in cui la condotta vietata e la sanzione siano contenute in due diverse disposizioni occorre indicarle entrambe;
  - l'indicazione del minimo e del massimo **importo della sanzione** previsto per la violazione e della possibilità di avvalersi della procedura di oblazione di cui all'articolo 16 della Legge 689/81 con l'importo della somma da pagare per ottenere l'archiviazione del procedimento;
  - l'indicazione dell'**autorità** a cui rivolgere il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81: **Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Via Roma, 223 – 09123 Cagliari;**
  - la **firma** (leggibile) degli intervenuti (**verbalizzanti e trasgressore**)
  - deve sempre esserne rilasciata **copia** all'interessato;
  - qualora il trasgressore si rifiuti di firmare è necessario riportare sul verbale nello spazio riservato alla firma frasi del tipo "si rifiuta di firmare, ma ne accetta copia" oppure "si rifiuta di firmare e di riceverne copia" oppure " si rifiuta di firmare e di riceverne copia, ma se ne rilascia comunque una copia";
  - quando possibile, è consigliabile consegnare unitamente al verbale un modulo di c/c postale per il pagamento (**c.c.p. n. 18447094 intestato a Regione Autonoma della Sardegna – sanzioni amministrative – Servizio Tesoreria**); il pagamento può essere effettuato sullo stesso c.c.p. anche con bonifico bancario indicando il seguente **codice IBAN: IT/ 47/ C/ 07601/ 04800/ 000018447094**;
  - In caso di assenza del titolare dell'impresa in qualità di trasgressore è comunque possibile notificare la violazione, al momento dell'accertamento, consegnando copia del verbale ad una persona presente legittimata al ritiro dell'atto (marito, moglie, figlio di età non inferiore ai 14 anni, coadiuvanti, socio, delegato, custode), opportunamente identificata mediante documento in corso di validità, compilando la relazione di notifica mediante consegna dell'atto in plico chiuso.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, nel caso di contestazione immediata, costituisce atto sostitutivo del verbale di ispezione.

### **Contestazione non immediata (art. 14 della Legge 24/11 /1981 n°689 al secondo comma)**

In caso di contestazione non immediata è necessario:

- redigere un verbale di ispezione nel quale si deve descrivere quanto accertato e dare atto che seguirà la notificazione della sanzione amministrativa. Il verbale di sopralluogo e/o ispezione costituirà parte integrante del verbale di accertamento di violazione amministrativa che dovrà contenere tutti gli elementi del verbale di accertamento di cui sopra;
- dare atto che al momento dell'accertamento dell'infrazione è stato redatto un verbale di ispezione riportandone gli estremi identificativi;
- indicare la motivazione per cui non è possibile procedere alla contestazione immediata (esempio: assenza del trasgressore, necessità di ulteriori verifiche d'ufficio e/o acquisizione di ulteriori documenti);
- dare atto che seguirà la notifica dall'ufficio della sanzione amministrativa;
- la firma degli intervenuti (verbalizzanti e presenti al sopralluogo);
- notificare il verbale al trasgressore ed agli obbligati in solido entro 90 giorni dall'accertamento;
- allegare al verbale un modulo di c/c postale per il versamento della somma di denaro (**c.c.p. n. 18447094 intestato a Regione Autonoma della Sardegna – sanzioni amministrative – Servizio Tesoreria**);

La notifica può essere fatta a mezzo posta utilizzando le cartoline fornite dall'amministrazione postale per atti giudiziari ed amministrativi. **L'omessa notificazione è una prima causa di estinzione** della violazione.

### **Contenuto del verbale di ispezione**

Il verbale deve riportare **in modo chiaro e leggibile**:

- l'indicazione dell'organo di vigilanza che procede all'accertamento;
- l'indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- o la data, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento;
- o la sommaria descrizione delle motivazioni dell'accertamento e delle verifiche effettuate: la descrizione di quanto accertato ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell'illecito, deve essere il più chiaro ed esaustivo possibile; evitare frasi generiche;
- o l'atto deve essere notificato al trasgressore ed agli obbligati in solido entro 90 giorni dall'accertamento.

**Trasgressore ed obbligati in solido (art. 6 della Legge 24/11 /1981 n°689)****Il trasgressore deve essere una persona fisica.**

Nelle società è identificabile con il rappresentante legale, amministratore, socio o dipendente chiamato a rappresentare giuridicamente la società nei rapporti con terzi e quindi anche con la Pubblica amministrazione. In un Ente è chi giuridicamente lo rappresenta, colui che esprime all'esterno la volontà dello stesso (ad esempio nel Comune è il sindaco, salvo che le funzioni siano state delegate all'Assessore o al Dirigente competente per materia).

**L'obbligato in solido può essere:**

- o **altra persona fisica:** proprietario del mezzo, datore di lavoro, etc. (Nelle società di persone sono obbligati in solido: i soci della S.n.c.; i soci accomandatari e quelli accomandanti, esclusivamente qualora abbiano consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, delle Società in accomandita semplice.

**persona giuridica:** Società, Ente (va in ogni caso, se diverso dal trasgressore principale, identificato il Legale Rappresentante).

**Riferimenti specifici – attività di vigilanza pesti suine**

I seguenti schemi riassuntivi sono finalizzati all'integrazione delle azioni sanitarie tra i servizi di sanità pubblica veterinaria e le forze dell'ordine in senso lato, agevolando queste ultime nell'identificazione dei riferimenti normativi specifici relativi alle infrazioni più comuni.

**Mezzi da trasporto animali vivi**

DOCUMENTI RICHIEDERE VERIFICHE CONDURRE	DA E DA	INFRAZIONI RISCONTRABILI	CONTESTAZIONE	IMPORTO	AZIONI CONSEGUENTI
Registro di marcia (per i veicoli autorizzati a trasporti internazionali)		Assenza del registro di carico/scarico -ruolino di marcia; ruolino non compilato.	Infrazione D.L.vo 196/99, art. 10	Da € 1549,37 a € 9296,22	Emissione della sanzione; verifica del percorso e degli altri documenti di trasporto (v. oltre)
Autorizzazione al trasporto di animali vivi		Autorizzazione inesistente	Infrazione art. 10 e 11 del Reg. 2005/1/CE, come da D.L.vo 25.07.2007, n. 151	Da € 2000,00 a € 6000,00	Emissione della sanzione; verifica degli altri documenti di trasporto
Autorizzazione al trasporto di animali vivi		Autorizzazione esistente ma non esibita	Infrazione art. 3 comma 2. del D.L.vo 151/2007	Da € 200,00 a € 600,00	Emissione della sanzione
(In caso di trasporto per conto terzi): certificato di idoneità dell'autista		Certificato inesistente o sospeso o revocato	Infrazione art. 17., par. 2 del Reg. 2005/1/CE	Da € 1.500,00 a € 4.500,00	Emissione della sanzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Dichiarazione di provenienza animali (Modello 4)	1. Assenza della dichiarazione di provenienza 2. Mod. 4 non compilato e firmato dal veterinario ufficiale	1. Infrazione al DPR 320 del 8.2.1954, art. 32 2. Infrazione al DPR 320 del 8.2.1954, art. 31	Da € 1549,37 a € 9296,22	o Sequestro dell'automezzo; chiamare il veterinario della ASL competente per territorio; emanare la sanzione amministrativa. Qualora nelle risultanze dell'indagine condotta dal veterinario si riscontri una situazione che prevede l'abbattimento e la distruzione degli animali, il veterinario ufficiale informa il Sindaco che emette apposita ordinanza di abbattimento e distruzione. I suini sono ricoverati in una struttura precedentemente individuata dall'UDC locale fino all'abbattimento. Le Forze dell'ordine garantiscono il regolare svolgimento delle operazioni relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico.
Verifica della presenza del tatuaggio auricolare	Animali sprovvisti di tatuaggio	Infrazione al DPR n. 317/96, art. 4	Da € 1549,37 a € 9296,22	
	Animali con tatuaggi differenti da quelli riportati nel modello 4	Infrazione al DPR 320 del 8.2.1954, art. 31, comma 4.	Da € 1549,37 a € 9296,22	
Corrispondenza tra n. di animali presenti e quelli riportati nel modello 4.	Animali in numero non corrispondente a quanto dichiarato nel modello 4	Infrazione al DPR 320 del 8.2.1954, art. 31	Da € 1549,37 a € 9296,22	
Idoneità al trasporto degli animali	Condizioni degli animali non idonee (lesioni gravi ecc.)	Allegato 1 del D.L.vo 25.07.2007, n. 151	Da € 2.000,00 a € 6.000,00	Emissione della sanzione, comunicazione alla ASL di destinazione per i provvedimenti conseguenti.

Suini al pascolo brado				
VERIFICHE DA CONDURRE	INFRAZIONI RICONTRABILI	CONTESTAZIONE	IMPORTO	AZIONI CONSEGUENTI
Riscontro dei contrassegni identificativi (tatuaggio auricolare) sugli animali	Suini riscontrati al pascolo brado e <b>provvisi</b> di tatuaggio identificativo	Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.07, art. 11.	Da € 1549,37 a € 9296,22	Chiamare il veterinario della ASL competente per territorio. Abbattimento e distruzione di tutti i suini; il veterinario ufficiale informa il Sindaco che emette apposita ordinanza di abbattimento e distruzione. Al proprietario viene emessa la sanzione. Se il fatto avviene fuori dall'area ad alto rischio o da zone di restrizioni, è possibile non abbattere i suini.
	Suini riscontrati al pascolo brado e <b>sprovvisi</b> di tatuaggio identificativo	Impossibile risalire al proprietario.	Impossibile emanare sanzioni	Abbattimento e distruzione di tutti i suini. Le forze dell'ordine garantiscono il rispetto del sequestro fino all'esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e distruzione.*

\* Le operazioni descritte possono essere condotte più agevolmente nel caso in cui esista la collaborazione di personale (ad es. le compagnie barracellari) che permette il sconfinamento dei suini in spazi chiusi, e quindi la successiva entrata in azione degli operai abbattitori. Per tutte le difficoltà che si dovessero verificare, deve essere allertata l'UDC regionale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

<b>Suini al pascolo semibrado (all'interno di appezzamenti recintati).</b>				
<b>CONTROLLI</b>	<b>INFRAZIONI RICONTRABILI</b>	<b>CONTESTAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AZIONI CONSEGUENTI</b>
Verifica della presenza del tatuaggio auricolare	Animali sprovvisti di tatuaggio	Infrazione al DPR n. 317/96, art. 4	Da € 1549,37 a € 9296,22	Chiamare il veterinario della ASL competente per territorio; emanare la sanzione.
Integrità delle recinzioni perimetrali	Recinzioni rotte o incomplete	Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.07, art. 11.	Da € 1549,37 a € 9296,22	Valutare la gravità dell'infrazione (caso fortuito o colpa), informare la ASL competente; in caso di colpa, sanzione e diffida.

<b>Esercizio della caccia grossa</b>				
Esistono prescrizioni diverse, a seconda che ci si trovi in zone infette per PSA, nell'area ad Alto Rischio o nel resto del territorio regionale.				
<b>VERIFICHE DA CONDURRE</b>	<b>INFRAZIONI RICONTRABILI</b>	<b>CONTESTAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AZIONI CONSEGUENTI</b>
<b>Punti di raccolta:</b> 1. verificare se il proprietario del punto di raccolta ne ha comunicato l'esistenza alla stazione forestale 2. verificare l'esistenza un sistema di distruzione dei visceri (fossa o contenitore per incenerimento) 3. verificare l'eventuale presenza di suini allevati	1. Mancata comunicazione dell'esistenza di un punto di raccolta alla stazione forestale 2. Sistema di distruzione dei visceri inesistente 3. Punto di raccolta in corrispondenza di un allevamento suinicolo	1. Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.2007, art. 33, comma 2. 2. Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.2007, art. 33, comma 3. 3. Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.2007, art. 33, comma 2.	Da € 1549,37 a € 9296,22	1. Emanazione della sanzione. Informativa alla ASL competente. 2. Sanzione 3. Verificare la presenza di marchi auricolari (v. sopra). Sanzione. Informativa alla ASL.
<b>Automobili:</b> verificare se, in uscita dall'area ad alto rischio, nell'auto ci sono cinghiali o parti di essi	Tentativo di portare carni di cinghiale fuori dall'area ad a.r.	Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.2007, art. 33, comma 4.		Chiamare il veterinario della ASL competente per territorio; sequestrare le carni; emanare la sanzione. La ASL conduce opportuni controlli sulle carni che, se giudicate salubri, possono essere date in beneficenza.
<b>Zone infette:</b> verificare se i cacciatori riscontrati in atteggiamento di caccia grossa abbiano l'autorizzazione (elenchi ASL)	Esercizio di caccia al cinghiale nella zona infetta in assenza di autorizzazione	Infrazione al DAIS n. 09 del 16.05.2007, art. 35, comma 2.		Emanazione della sanzione; in caso di presenza di cinghiali abbattuti, sequestro degli stessi; chiamare il veterinario della ASL competente per territorio, si procede come sopra.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ristoranti, Agriturismo, esercizi di vendita					
DOCUMENTI RICHIEDERE VERIFICHE CONDURRE	DA E DA	INFRAZIONI RISCONTRABILI	CONTESTAZIONE	IMPORTO	AZIONI CONSEGUENTI
		Assenza di documenti e bolli sanitari (macellazione clandestina)	Infrazione art. 6 comma 10. del D.L.vo n. 193/07	Da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 18.000 salvo che il fatto non costituisca reato	Indagine per verificare la provenienza delle carni (allevamento regolare o clandestino, furti ecc.); comunicazione alla ASL competente. Distruzione delle carni mediante apposita ordinanza. Se si configura l'ipotesi di frode commerciale si applica l'art. 515 del c.p.
Ispezione degli insaccati					
Verifica della presenza dell'etichetta riportante il bollo sanitario e delle autorizzazioni sanitarie dello stabilimento. Art 6 comma 9 D.L.vo 193/07 da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3.000		Insaccati preparati in stabilimento o laboratorio non autorizzato	Infrazione al D.L. 193/07, art. 6 comma 2	Da € 5.000 a max € 30.000	Emanazione della sanzione, informativa alla ASL. Sequestro e distruzione delle carni previa apposita ordinanza sindacale (art. 38 D.L. 142/91), previ accertamenti analitici.
		Insaccati preparati con carni di provenienza clandestina	Infrazione art. 6 comma 10. del D.L.vo n. 193/07	Da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 18.000 salvo che il fatto non costituisca reato	Indagine per verificare la provenienza delle carni. Emanazione della sanzione, informativa alla ASL. Sequestro e distruzione delle carni previa apposita ordinanza sindacale (art. 38 D.L. 142/91), previ accertamenti analitici.

## 9. Misure in caso di sospetto (art. 21)

Il sospetto di peste suina africana in un'azienda può derivare da elementi di tipo **clinico** (sintomi tipici, mortalità sospetta, aborti, infertilità), **epidemiologico** (correlazioni di qualsiasi tipo con aziende infette o con contesti ad alto rischio) o **laboratoristico** (positività sierologica riscontrata nel monitoraggio del piano di eradicazione).

Le misure previste in caso di sospetto di peste suina sono specificate all'art. 4 del D.L.vo n. 54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004; in particolare è necessario porre sotto **sequestro sanitario** l'azienda in questione, consegnando all'allevatore istruzioni scritte sulle misure che è tenuto a rispettare e facendosi consegnare una copia controfirmata. Si deve quindi procedere a fare emettere dal Sindaco apposita **ordinanza di sequestro cautelativo**, e si deve inviare la **comunicazione di sospetto** al Ministero della Salute, all'Assessorato alla Sanità e all'Osservatorio epidemiologico veterinario (allegato n. 8 del DAIS n. 09/2007).

Il veterinario ufficiale deve provvedere a informare il responsabile dell'UCL e il referente di Distretto.

**N.B. La notifica del sospetto va inviata anche nel caso di interventi per mortalità di suini, in seguito ai quali, pur non sospettando clinicamente pesti suine, ne viene comunque richiesta l'indagine di laboratorio.**

Al di là degli adempimenti connessi col flusso informativo, si devono subito mettere in atto le procedure volte a **confermare o escludere** la presenza della malattia in azienda, in conformità col manuale di diagnostica (Decisione 2003/422/CE). Tutte le volte in cui sia operativamente possibile, in particolare in caso di prima segnalazione di sospetto in zona indenne, il veterinario ufficiale prende contatti con la sezione dell'IZS competente per territorio per concordare un sopralluogo congiunto nell'ambito dell'attivazione dell'UCL. Nello specifico, devono essere sottoposti ad esame clinico e rilievo termometrico tutti i suini che presentino sintomi clinici di malattia, o che siano stati recentemente introdotti in azienda, che siano venuti in contatto con visitatori esterni, o siano recentemente guariti da malattia.

Da questi, e se necessario da altri suini il veterinario ufficiale procede al prelievo di campioni di **sangue e siero**; dai suini morti si procede a prelevare campioni d'organo da sottoporre a esami virologici; devono essere prelevati campioni di milza e, quando possibile, di tonsille.

Si procede inoltre a condurre una prima indagine epidemiologica (allegato 20).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Importante:** in corso di epidemia, gli articoli 4 e 7 del D.L.vo n. 54 del 2004 prevedono la possibilità, “*se la situazione epidemiologica lo richiede*”, di procedere all'abbattimento degli animali e alla loro distruzione, anche prima di una conferma ufficiale di malattia; al fine di evitare un abuso di tale strumento normativo, però, tale decisione deve essere presa in sede all'Unità di Crisi Locale, che valuta la situazione epidemiologica e redige apposito verbale sulle decisioni prese e sulle motivazioni alla base delle decisioni stesse. Il verbale è trasmesso sollecitamente al Ministero della Salute e all'Assessorato alla Sanità. Se l'abbattimento riguarda aziende di medie o grandi dimensioni (più di venti riproduttori), o più aziende, la decisione deve essere presa consultando anche l'Unità di Crisi Regionale, che deve provvedere a informare sollecitamente il Ministero della Salute.

### 10. Misure in caso di conferma (art. 22)

La conferma ufficiale di peste suina africana e classica avviene in seguito alla presenza contemporanea dei seguenti elementi (v. manuale di diagnostica):

- o Sintomi clinici o lesioni anatomo-patologiche+ 2 prove di laboratorio con esito positivo (caso primario);
- o Sintomi clinici o lesioni anatomo-patologiche+ 1 prova di laboratorio con esito positivo + correlazione epidemiologica (caso secondario).

In caso di conferma ufficiale della malattia, devono essere immediatamente messe in atto le misure previste all'art. 5 e 6 dei DD.LL.vi 54 e 55 del 2004; in particolare, le azioni principali sono le seguenti:

#### Flusso dati:

- o Al Sindaco: comunicazione di focolaio di malattia infettiva e proposta di ordinanza di sequestro e abbattimento. Accordi per via breve per pianificare le misure di abbattimento e distruzione degli animali e successive disinfezioni.
- o Al Ministero della Salute e all'Assessorato Regionale alla Sanità: notifica ufficiale di conferma di malattia infettiva, completa di data prevista di abbattimento.

#### Attivazione dell'Unità di Crisi

Le leggi vigenti incaricano i Comuni di procedere alle misure di abbattimento, distruzione e disinfezione; il coordinamento e la vigilanza su tali azioni spettano però all'Unità di Crisi Locale. L'Unità di Crisi Locale deve essere immediatamente attivata per mandare a buon fine tutte le azioni previste, e in contemporanea si deve immediatamente informare per via breve il Servizio Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità. Il referente dell'IZS e quello dell'U.C. regionale dovrebbero essere presenti in sede di abbattimento in tutti i focolai primari.

- o **Abbattimento:** la modalità ideale di abbattimento degli animali prevede l'utilizzo di apparecchiature elettriche portatili. In assenza di tali apparecchiature, si deve tenere conto che l'utilizzo del proiettile captivo non è adeguato secondo le prescrizioni del D.L. vo n. 333 del 1998, in quanto può non essere sufficiente a causare la morte immediata dell'animale. Si devono pertanto prendere opportune precauzioni per tutelare per quanto possibile il benessere animale in sede di abbattimento, utilizzando le cariche a maggior potenziale (quelle in uso per i bovini) per i suini di grosse dimensioni, e inoculando prodotti eutanasi nel caso in cui la morte non sopraggiunga in breve tempo (negli adulti è più agevole la via endovenosa utilizzando le vene dell'orecchio). Il veterinario ufficiale deve accertare la morte effettiva degli animali prima del loro interrimento o del loro carico sul mezzo di trasporto.

I suinetti possono essere abbattuti con iniezioni di prodotti eutanasi intracardiache o intrapolmonari, oppure mediante l'uso della CO<sub>2</sub> (occorrono allo scopo appositi cassoni).

- o **Prelievi** in sede di abbattimento: è prevista la raccolta di prelievi di materiale biologico da sottoporre ad esami di laboratorio; la modalità di raccolta di tali prelievi è differente a seconda che l'abbattimento sia eseguito **a seguito di conferma ufficiale di malattia** o a seguito di misura precauzionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.L.vo n. 54 del 2004 (**correlazione epidemiologica**).

Nel primo caso, a conferma di malattia già avvenuta, in sede di focolaio si raccolgono campioni ematici senza anticoagulante, secondo la tabella di confidenza del 95% e prevalenza del 5% (nei piccoli allevamenti, in pratica da tutti i suini sopra i tre mesi); lo scopo è quello di verificare la diffusione della malattia nell'allevamento e stimare il momento dell'introduzione della malattia, in modo tale da definire con maggior precisione il **periodo a rischio** e aggiungere preziosi dati all'indagine epidemiologica. In aggiunta, si raccolgono alcuni campioni (max. 5) di milza da animali con sintomi in atto, da sottoporre ad esami virologici.

Nel secondo caso, il campionamento di organi assume una maggior importanza, in quanto si tenta di stabilire se la malattia era effettivamente presente o no nell'allevamento. Si prelevano quindi campioni di milza da tutti gli animali malati o anoressici, e da tutti quelli che hanno avuto maggiori possibilità di contatti con l'esterno. Il n.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

di campioni prelevati dovrebbe essere conforme alla tabella di confidenza del 95%, prevalenza del 5%. I campioni di sangue per esami sierologici sono prelevati con le stesse modalità del caso precedente.

o **Distruzione:** per motivi ambientali e logistici la distruzione degli animali mediante infossamento deve essere utilizzata solo in caso di impossibilità a procedere al ritiro degli animali e alla loro distruzione termica. Solo nel caso in cui l'impervietà delle strade di accesso renda difficoltoso l'arrivo dei mezzi autorizzati, si dovrebbe prendere in considerazione la distruzione mediante interrimento. In tal caso il sito deve essere individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune; si deve tenere conto delle indicazioni del manuale operativo, impermeabilizzando la fossa se il terreno non è argilloso e cospargendo abbondantemente di disinfettante (soda caustica o calce) il fondo della fossa e le carcasse dei suini interrati.

o **Disinfezione:** le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali devono essere fatte seguire da una corretta disinfezione del sito e delle attrezzature impiegate (v. anche il cap. disinfezioni). Allo scopo, qualora la ASL territorialmente competente non disponga di una stazione mobile di disinfezione, è necessario richiedere l'intervento di una ditta specializzata che intervenga sul posto. Il responsabile dell'Unità di Crisi Locale e i referenti di distretto devono tenere disponibile un elenco delle ditte autorizzate.

**Importante:** spesso la ditta di disinfezione interviene in un secondo momento, dopo che è stata terminata la pulizia del sito; in tal caso si rende necessaria pertanto una disinfezione preliminare, seppur non completa, del sito e delle attrezzature. Poiché in condizioni di emergenza è spesso difficoltoso reperire prodotti di tipo e quantità adeguata, l'UCL deve assolutamente provvedere a dotare ogni distretto di una dotazione minima di disinfettanti, comprendente, oltre ai prodotti di uso corrente da nebulizzare su ruote e attrezzature, anche la dotazione di calce idrata da aspergere nell'ambiente sufficiente per un focolaio.

**Controlli documentali e adempimenti amministrativi:** un veterinario ufficiale appositamente incaricato nell'ambito dell'unità di crisi locale (e possibilmente diverso dal veterinario ufficiale normalmente competente sul territorio in cui è situata l'azienda), procede in sede di abbattimento a verificare la corretta identificazione degli animali, la tenuta del registro aziendale e le consistenze riportate; procede inoltre ad effettuare il censimento degli animali abbattuti, suddivisi per categoria (v. oltre).

## 11. L'indagine epidemiologica sul campo (art. 23)

L'indagine epidemiologica nei piani precedenti (allegato 20 del DAIS 11/2006) risultava spesso incompleta in quanto mancante dei dati sulle movimentazioni e dei risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati in sede di abbattimento. Al fine di ovviare a questo inconveniente è stata realizzata una scheda di **indagine epidemiologica preliminare** (Allegato 20 del DAIS 9/2007) che deve essere inviata entro 3 giorni e che, oltre a consentire di ottemperare al debito informativo di cui al Reg. 349/2005/CE, permette una prima schematizzazione dell'evento epidemico in senso spazio-temporale, con una compilazione rapida e schematica (si-no, crocette, al massimo singole parole).

E' di fondamentale importanza compilare con accuratezza questa indagine nel momento stesso del sospetto, perché innanzitutto aiuta a capire da dove possa arrivare l'infezione, costituendo quindi uno strumento utilissimo ad arginare la diffusione dell'infezione. La tempestività e l'appropriatezza di questo primo approccio configura l'indagine preliminare, in breve, come un utile strumento operativo e non solo speculativo.

L'**indagine epidemiologica definitiva** (Allegato 20/bis del DAIS 9/2007), da inviare entro 15 giorni dalla revoca delle misure di restrizione, dovrebbe consentire invece un'analisi epidemiologica dell'evento nel suo complesso, e tenta di fornire in senso probabilistico (senza pretendere cioè la certezza matematica) spiegazioni alle dinamiche dell'evento epidemico. Si tenta in questo modo di superare le criticità, causate anche dalla diffidenza del proprietario a fornire informazioni che possano danneggiarlo ai fine degli eventuali indennizzi, che danno luogo spesso a indagini epidemiologiche "mute" o inutilmente generiche.

L'analisi e l'elaborazione delle informazioni derivanti dalle indagini epidemiologiche realizzate a livello locale viene quindi periodicamente aggiornata in sede regionale da parte dell'**OEVR**.

La realizzazione sul posto dell'I.E. costituisce un importante strumento per capire le modalità di insorgenza e diffusione dell'epidemia; in una fase iniziale devono essere fatti tutti gli sforzi per capire almeno:

1. **Da quanto tempo la malattia è arrivata in azienda:** molto importante è la definizione temporale dell'inizio della sintomatologia e/o della mortalità, che consente, tenendo conto del periodo d'incubazione di 5-15 giorni (fino ad un massimo di circa un mese per la PSA) di definire il cosiddetto **periodo a rischio** (intervallo di tempo tra l'arrivo della malattia in azienda e l'inizio delle misure di sequestro sanitario).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2. **Come è arrivata:** a questa domanda è quasi sempre difficile rispondere in modo certo; è tuttavia utile aggiungere commenti in senso probabilistico, soprattutto quando sia possibile escludere una o più ipotesi di contagio. Sono invece relativamente poco significativi, se non correlati da motivazioni a supporto, i riferimenti generici (per es. ipotesi di vettori meccanici, corvi, volpi ecc.).
3. **Da dove è arrivata:** valgono le considerazioni di cui sopra. E' utile, anche se non necessariamente risolutivo, rilevare la professione del proprietario e di tutti gli operatori coinvolti nella gestione aziendale (spesso hobbistica), i rapporti familiari, commerciali, di vicinato, scambi ecc..
4. **Dove può essere andata successivamente:** anche qui, valutazioni non necessariamente vincolanti sono utili per indirizzare successive indagini correlate; è importante perciò indagare con attenzione gli eventuali rapporti di cui sopra.

In sede di esecuzione dell'indagine epidemiologica, deve essere verificato attentamente il registro aziendale e le documentazioni relative alle movimentazioni; in questa prima fase è già possibile avere un'idea sulla trasparenza della registrazione aziendale e sull'affidabilità delle notizie ottenibili successivamente dall'allevatore.

Successivamente, si può procedere alla raccolta diretta delle informazioni; molto importante, da questo punto di vista, è la collaborazione del rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico. E' importante utilizzare metodi appropriati nella raccolta dei dati: cercare un ambiente tranquillo e riservato (evitare domande in pubblico), possibilmente evitare domande che tendano a suggerire una risposta (domande si/no), preferire tutte le volte in cui sia possibile domande del tipo "quanto", "da quando" ecc..

Sulla base dell'indagine epidemiologica si deve tentare di indirizzare nel modo migliore possibile le azioni successive, volte ad individuare successivi spostamenti della malattia e prendere opportune contromisure.

## 12. Misure da adottare in caso di sieropositività (art. 19 e 20)

Il riscontro di una sieropositività per peste suina da luogo all'attivazione di una **procedura di sospetto** analoga a quella attivabile in caso di riscontro di sintomi clinici correlati alle pesti suine. Si evidenziano inoltre alcuni aspetti specifici, a seguito riportati.

### 12.1. PSA

Le azioni da mettere in campo (art. 19) in caso di sieropositività per peste suina africana prevedono il prelievo di campioni ematici da tutti i capi di età superiore a tre mesi e il sollecito abbattimento e distruzione dei capi sieropositivi; il secondo prelievo a distanza di 21 giorni (lettera f) dell'art. 19) ha il senso di verificare un'eventuale sieroconversione.

Si deve specificare che in tutti i casi di sieropositività deve essere condotta un'attenta **indagine epidemiologica**, alla luce della quale è possibile, in determinati casi, procedere direttamente all'abbattimento di tutto l'effettivo dell'allevamento ai sensi degli articoli 4. e 7. del D.L.vo n. 54 del 2004 (art. 19.3. del DAIS 22/2007).

### 12.2. PSC

Nel caso del riscontro di sieropositività per PSC (art. 20), l'analisi epidemiologica deve tener conto delle possibili sieropositività crociate con altri *pestivirus* (*BVD*, *Border Disease*); si deve pertanto attendere l'esito delle analisi di conferma presso il CEREP, indagando nel contempo sulla possibile presenza di patologie da *pestivirus* in altre specie animali allevate nell'azienda.

## 13. Zone di protezione e di sorveglianza (artt. 25 e 26)

### 13.1. Controlli in zona di protezione e di sorveglianza

I controlli da eseguire si applicano secondo le disposizioni degli artt. 25 e 26 del DAIS n. 09/2007.


Il censimento delle aziende in zona di protezione e in zona di sorveglianza deve essere immediatamente effettuato e sollecitamente trasmesso al Servizio Prevenzione Regionale: nel caso in cui tutte le aziende suinicole presenti siano state georeferenziate e registrate nella BDN, è possibile estrapolare tali elenchi in modo automatico.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

### Simulazione di zona di protezione, con elenco degli allevamenti generato automaticamente



#### a) Zona di protezione

Le visite cliniche in zona di protezione devono essere condotte entro 7 giorni dall'emanazione del provvedimento, secondo le modalità contenute nel manuale di diagnostica (visita e rilievo termometrico, in ogni azienda, di un numero di suini secondo la tabella di cui all'allegato 4.). Si possono rivelare molto utili per accelerare i tempi tecnici alcune attrezzature, in particolare i termometri a lettura a infrarossi.

#### Esempio di termometro a lettura a raggi infrarossi



In ogni azienda visitata, si deve procedere ad un attento esame del registro aziendale, che deve essere vidimato, all'esame dei contrassegni identificativi dei suini (marchi auricolari) e a fornire istruzioni scritte all'allevatore sulle prescrizioni sanitarie che lo stesso è tenuto a rispettare.

Allo scadere dei 45 giorni successivi alla disinfezione dell'ultimo focolaio verificatosi, è possibile procedere all'esecuzione dei prelievi ematici in ogni azienda in zona di protezione al fine di permettere la revoca delle misure.

#### b) Zona di sorveglianza

I controlli obbligatori in zona di sorveglianza prevedono l'esecuzione di una visita clinica, condotta al più presto possibile in tutte le aziende, con rilievo termometrico eseguito su un numero di animali secondo la tabella dell'allegato 4.

**Una seconda visita** al fine di procedere alla revoca della zona di sorveglianza stessa, viene eseguita non prima di 40 giorni dalla disinfezione nell'ultima azienda infetta; nel caso in cui si sia proceduto ad un programma intensivo di siero sorveglianza, secondo le indicazioni del manuale di diagnostica, tale termine può essere abbreviato a venti giorni.

E' possibile in alcuni casi accorciare i termini sopra riportati, se è stato applicato un programma intensivo di controlli sierologici nel territorio considerato; la scelta di tale opzione viene concordata con l'UCR.

## 14. Deroghe

### 14.1. Macellazioni da aziende ricadenti in zone di restrizione

Attualmente, le deroghe previste per macellare suini da allevamenti ricadenti in zone di protezione o sorveglianza, a norma del D.L.vo n. 54/2004, sono possibili a condizione che le carni vengano sottoposte a bollatura speciale e trattamento termico (Art. 10., comma 3.). Le aziende accreditate, fornite di piani di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

autocontrollo, possono richiedere inoltre deroghe al trattamento termico delle carni (Art. 11, comma 2. del D.L.vo 54/2004; art. 26, comma 5. del D.A.I.S.).

In tal caso, la ASL competente invia all'Assessorato una relazione tecnica, nella quale esprime il proprio parere, motivandolo opportunamente. Nella relazione deve essere fatta menzione della situazione sanitaria specifica dell'allevamento, nonché della parte di territorio su cui l'azienda insiste, evidenziando opportunamente le distanze rispetto ai focolai e i risultati dei controlli eseguiti. **Le deroghe al trattamento termico non sono concedibili per aziende ricadenti in zone di protezione.**

E' da precisare che il piano di autocontrollo deve essere stato approvato dall'Azienda USL competente **prima** dell'emanazione delle misure di restrizione, e la sua esistenza deve risultare nella BDN. E' perciò opportuno che tutte le aziende industriali, potenzialmente a rischio di subire gravi danni dai blocchi conseguenti alle misure di restrizione, si dotino di piani di autocontrollo, che le mettano al riparo per quanto possibile da tale rischio.

Le macellazioni in deroga devono essere condotte secondo procedure specifiche; devono essere rispettate le condizioni previste all'Art. 10., comma 3. del D.L.vo n. 54/2004, in particolare:

- o Controllo clinico degli animali e controllo del registro aziendale;
- o Prelievi ematici, conformemente al manuale di diagnostica, sulle partite di suini destinati alla macellazione;
- o Apposizione di sigilli al mezzo per il trasporto;
- o Notifica della spedizione al servizio veterinario dell'area B competente sul mattatoio ricevente;
- o Notifica dell'arrivo al mattatoio al servizio veterinario dell'area A competente sull'allevamento;
- o Separazione al mattatoio dei suini da macellare dagli altri suini non provenienti dalla zona di sorveglianza;
- o Disinfezioni dei veicoli dopo il trasporto.

**Tempistica:** nel caso di aziende ricadenti in zona di sorveglianza, e mantenute in vincolo a causa del reiterarsi di nuovi casi di malattia, le deroghe possono essere concesse trascorsi trenta giorni dall'emissione del provvedimento di zona di sorveglianza o, nel caso in cui sia stato effettuato un programma intensivo di controlli sierologici secondo il manuale di diagnostica, tale decorrenza può essere anticipata a ventuno giorni dall'emanazione del provvedimento.

#### 14.2. Altre Deroghe

In casi particolari, è possibile spostare i suini dall'azienda in cui si trovano in altri locali; se l'azienda in oggetto ricade in zona di protezione, tali locali devono essere situati nella stessa zona di protezione. Se invece l'azienda ricade in zona di sorveglianza, i locali possono essere situati sia in zona di protezione che di sorveglianza.

La richiesta va fatta alla ASL e alla Regione, che concede l'autorizzazione dietro motivato parere della ASL e comunica immediatamente tale decisione al Ministero della Salute.

## 15. Disinfezioni (art. 27)

I disinfettanti efficaci per la PSA e per la PSC sono elencati nell'allegato n. 15.

### 15.1. Automezzi

La buona pratica operativa prevista dalla normativa vigente in materia prevede che gli automezzi, appena effettuato lo scarico degli animali, debbano esser prima puliti, lavati ed infine disinfettati.

A tale proposito i macelli, i mercati, le fiere e tutti i luoghi in cui vengono concentrati gli animali devono possedere idonee strutture ed impianti di lavaggio e disinfezione per gli automezzi.

Gli interventi sugli automezzi dovrebbero comprendere anche le ruote, i parafanghi ed i paraspruzzi, nonché gli eventuali utensili utilizzati per la contenzione degli animali.

Ogni intervento di disinfezione deve essere preceduto da una accurata pulizia e quindi da un lavaggio con acqua a temperatura ambiente (per evitare la flocculazione delle proteine); le idropultrici a freddo assolvono egregiamente a tale compito.

I prodotti detergenti devono essere scelti in funzione della compatibilità coi disinfettanti di elezione .

Nella fase di sanificazione devono essere impiegati tensioattivi ad alcalinità attiva ed a temperature non superiori 65°, tale temperatura limite deve essere rispettata anche nel caso di disponibilità di acque "dure".

Tutti gli automezzi che effettuano trasporti di animali devono possedere, se escono dal territorio regionale, un certificato di disinfezione firmato dal responsabile del mattatoio o da un suo incaricato, o, in caso di disinfezioni



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

eseguite presso le aziende suinicole (mezzi che hanno trasportato suini da vita), dal veterinario ufficiale\*; la disinfezione può essere stata fatta, a seconda dei casi, in un mattatoio, in un'azienda accreditata, o in un punto di disinfezione privato autorizzato dalla ASL. In ogni caso, in tutti questi punti di disinfezione deve essere esposta idonea cartellonistica, che specifichi chiaramente il disinfettante da utilizzare e le concentrazioni d'uso; in ogni punto in cui si effettuano le disinfezioni, il personale addetto alle disinfezioni deve essere adeguatamente formato.

Le AASSLL competenti devono curare la vigilanza e la formazione degli autotrasportatori, e detenere gli elenchi dei punti di disinfezione autorizzati.

**\*N.B. se il mezzo è autorizzato per trasporti internazionali, deve essere presente sul mezzo stesso un registro di carico-scarico, dal quale si possa desumere che la disinfezione è successiva all'ultimo scarico di suini (D.L.vo n. 196/99).**

#### 15.2. Focolai

Nei focolai di peste suina, terminate le operazioni di abbattimento, sarà necessario provvedere ad una accurata disinfezione di tutte le aree potenzialmente contaminate, ed a disinfezione avvenuta redigere apposito verbale (allegato 14).

Le disinfezioni, fatte sotto il controllo dei Servizi Veterinari, potranno essere effettuate sia con mezzi dell'Azienda ASL sia mediante ditta autorizzata (chiamata dal Comune interessato), di cui le UCL devono tenere appositi elenchi. In ogni caso, ogni UCL deve tenere disponibile presso gli uffici una **scorta minima** di disinfettanti da utilizzarsi per una disinfezione preliminare. Infatti, molto spesso, la completa disinfezione dell'azienda è eseguibile solo dopo le operazioni preliminari di pulizia; pertanto, in attesa della disinfezione completa, il gruppo d'intervento dell'UCL non deve lasciare l'azienda senza una disinfezione preliminare dei siti contaminati.

Per evitare inutili sprechi, si deve tenere presente che il latte di calce e la soda caustica sono efficacemente utilizzabili per gli ambienti (terreno, pavimento delle stalle, letame, muri, fossa d'interramento ecc.), mentre i disinfettanti più costosi, come il *Virkon-S* e la glutaraldeide, dovrebbero essere riservati alle strutture più delicate e danneggiabili (strutture metalliche, auto, mezzi ecc.).

Se il trattamento di disinfezione eseguito in sede di abbattimento appare incompleto per i motivi anzidetti, è necessario effettuare un nuovo trattamento a distanza di 10/15 giorni.

#### 15.3. Aziende accreditate

Le aziende accreditate devono essere in possesso di un sistema di disinfezione dei mezzi; sono considerati congrui da questo punto di vista:

- o Il **rutiluvio** all'ingresso dell'azienda; in tal caso deve essere nota la capacità della vasca, in modo da diluirvi opportune quantità di disinfettante. Questo sistema è congruo se la vasca è posta in tutte le porte d'ingresso all'azienda accessibili dagli automezzi. Per determinare se la lunghezza della vasca è sufficiente in rapporto alle dimensioni delle ruote dei mezzi, è possibile ricavarne la lunghezza minima mediante il seguente metodo.

Es.: sigla riportata sulla spalla della ruota: **185/60 HR 16**

**Diametro ruota**=16 (pollici) + 2x185 (mm. di larghezza dello pneumatico) x 60%(fattore di ribassamento)

**Formula:** [(16 x 2,54 cm.)+ (18,5 cm x 0,6 fattore di ribassamento x 2)] x 3,14 = **lunghezza della vasca** (circa 197 cm.)

- o Le **idropultrici a freddo**; questi strumenti costituiscono una soluzione semplice ed economica al problema della disinfezione, in quanto consentono un'efficace detersione e disinfezione di tutte le parti soggette a trattamento; l'operatore deve però disporre di chiare indicazioni sulle modalità di utilizzo del disinfettante alle giuste concentrazioni.

## 16. Indennizzi agli allevatori (art. 28)

L'istruttoria della pratica d'indennizzo per l'allevatore, eseguita a cura del Comune, è un momento di una certa delicatezza; il veterinario ufficiale a questo proposito ha un ruolo fondamentale per due motivi:

- o è in possesso degli elementi di conoscenza per stabilire se l'allevatore ha rispettato le norme sanitarie ed ha quindi effettivamente diritto all'indennizzo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- o ha il compito (D.M. n. 298/89, art. 3) di stilare il verbale di stima analitica (da cui discende la valutazione economica degli animali abbattuti), nel quale gli animali abbattuti sono suddivisi per categoria.

In considerazione della difficoltà e della delicatezza di questi adempimenti, è stato previsto che in ogni focolaio e in ogni azienda sede di abbattimento si debba recare l'unità di crisi locale, con la presenza di diversi veterinari ufficiali; questa disposizione ha lo scopo da un lato di permettere ad ogni operatore di concentrarsi su una singola funzione, dall'altro permette di spersonalizzare le decisioni da prendere, sottraendo così il singolo operatore a pressioni psicologiche sempre possibili in simili contesti.

### 16.1. Diritto dell'allevatore all'indennizzo:

Perché l'allevatore abbia diritto all'indennizzo, devono essere verificate due condizioni (D.M. n. 298/89):

1. Sia stata data piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali;
2. L'allevatore deve aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., al regolamento di polizia veterinaria e al piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS n. 09/2007).

Non è sufficiente pertanto che l'allevatore abbia collaborato con le autorità durante le operazioni di abbattimento, ma deve aver rispettato le norme sanitarie anche durante la fase precedente, che include tutto il periodo temporale di riferimento dell'epidemia (che inizia approssimativamente da trenta giorni antecedenti il sospetto nel focolaio primario alla revoca definitiva delle zone di restrizioni).

Costituiscono violazioni che precludono il diritto all'indennizzo, per esempio:

- o Tutte le infrazioni alla normativa vigente sulla registrazione e identificazione degli animali (animali non identificati, registri non compilati, ecc.).
- o Le movimentazioni senza autorizzazione sanitaria.
- o La non idoneità delle recinzioni esterne all'azienda.
- o L'introduzione anche temporanea di suini provenienti da altre aziende a scopo riproduttivo.
- o La mancata denuncia di morti, aborti o sintomi sospetti di pesti suine.

In aggiunta a tali condizioni, l'O.M. 23 gennaio 2006 (G.U. n. 43 del 21.02.06) del Ministro della Salute, prorogata fino al 31.12.2009 dall'O.M. 26 febbraio 2007, precisa che l'allevatore "non deve aver commesso, nei tre anni precedenti il focolaio, violazioni delle disposizioni sanitarie riguardanti la registrazione delle aziende suinicole, l'identificazione, la registrazione e la movimentazioni di suini o il ripopolamento dell'azienda...".

L'O.M. 23 gennaio 2006 introduce inoltre condizionalità aggiuntive per il diritto di accesso agli indennizzi, specificando che deve essere oggettivamente il rispetto delle prescrizioni del DAIS n. 12/2005 e succ. modifiche in materia di biosicurezza, registrazione delle aziende e degli animali, identificazione degli stessi.

In particolare, l'O.M. specifica quali siano i **valori produttivi minimi** per le diverse tipologie di allevamenti suini, valori che devono essere rispecchiati nelle **registrazioni aziendali** (opportunamente vidimate dal veterinario ufficiale) e nella documentazione di accompagnamento disponibile: in difetto di tale trasparenza nella registrazione aziendale, non viene riconosciuto all'allevatore il diritto all'indennizzo.

**IMPORTANTE: l'O.M. Ministeriale prevede un obbligo informativo da parte dei servizi veterinari, che devono divulgare istruzioni scritte agli allevatori e oggettivare tale opera di informazione, garantendo la periodicità dei controlli ufficiali.**

Il diritto all'indennizzo dell'allevatore deve essere certificato dal Sindaco, su relazione del veterinario ufficiale; pertanto, l'incaricato dell'UCL deve trasmettere al Sindaco, unitamente alla documentazione sanitaria (verbale di stima analitica, ecc.) anche una relazione circostanziata, attestante il rispetto delle norme da parte dell'allevatore e la sussistenza delle condizioni di cui all'Ordinanza 23 gennaio 2006. Tale relazione può essere impostata anche sotto forma di *lista di riscontro* sintetica. Se le risultanze delle verifiche sul rispetto dell'OM 23.01.06 sono sfavorevoli, la relazione deve essere inviata al Servizio Prevenzione dell'Assessorato entro 15 giorni dal focolaio, in modo tale da consentire la comunicazione all'interessato della sospensione del procedimento di erogazione dell'indennizzo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Esempio di check List per Ordinanza Ministeriale 23.01.06

REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI \_\_\_\_\_
SERVIZIO VETERINARIO

Verbale requisiti per l'ammissibilità all'indennizzo di animali abbattuti per PSA e PSC
O.M. 23 gennaio 2006

Form with fields: Cod. Aziendale, Rag. Sociale, Detentore/Proprietario, Nato a, Residente, Via, Loc. Allevamento, Data abbattimento:

Table with 3 columns: Item number, Description, SI, NO. Rows include: 1 L'azienda è registrata nella BDN, 2 L'azienda è ufficialmente autorizzata alla detenzione dei suini, 3 Rispetto requisiti biosicurezza (recinzioni), 4 Regolare registrazione ingressi/uscite negli ultimi tre anni o, se prima, dall'inizio attività, 5 Presenza di mod. 4 relativi alle movimentazioni degli ultimi tre anni o se prima, dall'inizio dell'attività, 6 Ripopolamento regolarmente autorizzato, 7 Vendite e macellazioni compatibili con i parametri produttivi e riproduttivi di cui all'All. A dell' O.M. 23/01/06, 8 Controllo semestrale del registro: Se no: a) indisponibilità allevatore, b) rifiuto dell'allevatore, c) impossibilità per il servizio veterinario ad effettuare il controllo, d) altro, 9 Violazioni norme nei tre anni precedenti, se si: a) Registrazione azienda, b) Identificazione animali, c) Registrazione animali, d) Movimentazione animali, 10 Adeguata informazione al detentore sulle norme sanitarie: a) in forma scritta, b) altro

Si certifica l'ammissibilità/la non ammissibilità all'indennizzo dei suini abbattuti per PSA/PSC per la sussistenza/non sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 2 dell'O.M. 23/01/06\*

Il componente dell'U.C.L. \_\_\_\_\_

Il componente dell'U.C.L. \_\_\_\_\_

Il componente dell'U.C.L. \_\_\_\_\_

Il Veterinario Ufficiale \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Se si ravvisano infrazioni alle normative sanitarie e viene contestata conseguente sanzione amministrativa, deve essere data immediata comunicazione al Sindaco, in modo tale che lo stesso sia compiutamente informato sul fatto che la pratica d'indennizzo non può essere portata a termine.

Nel caso in cui siano in corso accertamenti per casi dubbi, la pratica viene temporaneamente sospesa (e viene sospeso anche il termine di 60 gg. previsto per l'indennizzo). In ogni caso, tutte le decisioni prese riguardo a tali pratiche devono essere comunicate al Servizio Prevenzione Regionale.

**N.B.:** la compilazione del verbale di stima analitica deve essere fatta in ogni caso, anche se si ravvisano infrazioni alle normative sanitarie che precludano il diritto all'indennizzo. Infatti l'allevatore ha diritto a ricorrere contro le eventuali sanzioni comminate, e, in caso di accoglimento del ricorso ("conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa" - art. 2 comma 8 della L218/88), riacquista il diritto all'indennizzo: tale importo pertanto deve essere in ogni caso quantificato.

### 16.2. Quantificazione dell'indennizzo

Il veterinario ufficiale incaricato nell'ambito dell'UDC locale compila il verbale di stima analitica (allegato 13), nel quale gli animali abbattuti sono suddivisi per categoria (riproduttori, animali da ingrasso e lattonzoli) e, nell'ambito degli animali da ingrasso, per categoria di peso.

Durante la delicata fase di stima analitica delle categorie degli animali, il proprietario può chiedere di essere tutelato da un **rappresentante delle associazioni di categoria**; nel caso rinunci a tale diritto, deve esserne fatta menzione sul verbale, con controfirma dell'allevatore. E' importante che il veterinario incaricato disponga, in sede di abbattimento, di un modello di bollettino ISMEA, che lo faciliti durante la compilazione dei verbali di abbattimento nell'assegnare i capi abbattuti alle categorie corrette.

Si forniscono in proposito alcuni elementi di chiarimento:

- **Verri:** ancorché dal punto di vista zootecnico si intenda per "verro" un **suino maschio adulto e intero**, ai fini del congruo indennizzo all'allevatore questa definizione non è esaustiva; si deve cioè verificare quali e quanti animali vadano indennizzati effettivamente come riproduttori. Il n. dei verri, infatti, deve essere proporzionato rispetto al n. delle scrofe (**Allegato A** dell'O.M. 23.01.06); i maschi adulti interi in soprannumero rispetto a tali valori, in considerazione dell'usanza di castrare i suini anche in età adulta, devono essere considerati come semplici animali da ingrasso.
- **Scrofe:** lo stato di gravidanza delle scrofe deve essere accertato contestualmente all'esecuzione dei prelievi d'organo per le indagini virologiche, in prossimità della fossa d'interramento o del punto di carico dei suini sui mezzi da trasporto.
- **Scrofette:** anche in questo caso possono esistere dubbi sull'assegnazione degli animali alla categoria. Infatti, per es., un suino femmina di cinque mesi potrebbe essere assegnato alla categoria "ingrasso" o "riproduttori"; un dato da verificare è la quota di rimonta dell'allevamento, come desumibile dal registro aziendale (**Allegato A** dell'O.M. 23.01.06). Anche per questo aspetto deve essere quindi verificata la compatibilità del dato riportato con quanto desumibile dal registro aziendale e con i valori massimi dell'O.M. 23.01.06.
- **Ingrassi:** a rigore, i suini da ingrasso abbattuti dovrebbero essere pesati, in modo tale da inserirli nelle corrispondenti categorie di peso e permettere il calcolo del loro valore. In condizioni di urgenza o di difficoltà operativa, il peso dei suini abbattuti può essere stimato dai veterinari ufficiali.
- **Lattonzoli:** rientrano in questa categoria **tutti** i suini al di sotto dei 15 kg. di peso; sono indennizzati secondo un valore unitario, e non a peso.

**IMPORTANTE:** I suini abbattuti all'interno di allevamenti per autoconsumo familiare o di allevamenti insistenti nei pascoli comunali possono essere indennizzati esclusivamente in base al loro valore come animali da macello o, se di peso inferiore ai 15 kg., come lattonzoli (**Art. 5, comma 2 dell'O.M. 23 gennaio 2006**).

### 17. Area ad Alto Rischio (art. 30 e 31)

L'Area (sinonimo "Zona") ad Alto Rischio per pesti suine è definita dagli allegati 1 e 2 del DAIS 22/2007; è definita tale dalla contemporanea presenza di più fattori di rischio, i principali dei quali sono elencati all'art. 30, comma 1.; la sua delimitazione è soggetta a variare col cambiamento della situazione epidemiologica.

All'interno dell'area ad alto rischio vigono condizioni sanitarie più restrittive, in particolare:

- Il livello di **biosicurezza** delle aziende suinicole, ai fini dell'autorizzazione all'apertura di una nuova azienda o per il mantenimento di quelle esistenti, deve essere superiore rispetto al resto del territorio regionale (v. recinzioni).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- L'attività di **vigilanza** da parte dei servizi veterinari deve essere intensificata (con traccia scritta degli interventi fatti in tal senso).
- I suini al pascolo brado non autorizzato e i suini non identificati sono soggetti ad essere abbattuti e distrutti senza la corresponsione di indennizzi di alcun tipo.
- Divieto di trasporto al di fuori dell'area ad alto rischio delle carni dei cinghiali cacciati;
- I suini allevati nell'area ad alto rischio non possono essere idonei alla commercializzazione extraregionale.

Il progresso delle azioni di risanamento condotte sul territorio dovrebbe idealmente consentire l'uscita dalla zona ad alto rischio di porzioni **progressivamente crescenti** del territorio della stessa, anche al fine di rimuovere le pesanti penalizzazioni commerciali che sono conseguenti ai limiti alla commercializzazione. Per motivi di trasparenza nei rapporti con gli altri stati membri dell'Unione Europea (la Decisione 2005/363/CE e succ. modifiche prevede in allegato l'elenco dei Comuni esclusi dalla commercializzazione intracomunitaria), la suddivisione minima di territorio che può essere considerata da questo punto di vista coincide con **l'intero territorio di un Comune**: non sarebbe infatti possibile alle autorità degli altri stati membri dell'UE verificare efficacemente la provenienza delle partite di carni suine, se nello stesso Comune coesistano parti di territorio a differente qualifica sanitaria.

I Comuni insistenti nell'area ad alto rischio possono essere pertanto progressivamente esclusi dalla zona ad alto rischio, previa approvazione della Commissione Europea, solo se si arriva ad un risanamento **nell'intero territorio comunale** dei fattori di rischio esistenti, in particolare:

- Avvenuto controllo, nel rispetto delle specifiche del Piano, di tutte le aziende suinicole esistenti;
- Completo aggiornamento dell'anagrafe suina;
- Rimozione del fenomeno del pascolo brado suino irregolare;
- Assenza di focolai di malattia da almeno un anno.

La rigidità di tali norme, se da un lato comporta difficoltà applicative ed un notevole carico di lavoro, dall'altro ha consentito di superare la delimitazione della Provincia di Nuoro (intesa come vecchia provincia, e comprendente quindi anche l'Ogliastra) come territorio interamente precluso alla possibilità del commercio extraregionale, consentendo quindi agli operatori economici di circa cinquanta comuni di accedere a questa opportunità, precedentemente loro negata.

**Dal successo delle azioni congiunte degli Enti regionali, dei Servizi Veterinari, dei Comuni, delle Forze dell'Ordine e non da ultimo degli allevatori e degli operatori economici dipende quindi in grande misura il progresso nell'opera di risanamento e di riqualificazione del territorio.**

## 18. Suini selvatici (artt. 32-35)

La lotta alle pesti suine si configura come un programma integrato, che deve necessariamente affrontare e minimizzare tutti i fattori di rischio esistenti, tra i quali figura sicuramente il ruolo del cinghiale selvatico.

Nelle definizioni dell'articolo 2, è chiarito che per *suino selvatico* si intende il cinghiale, mentre i suini domestici bradi o inselvatichiti, privi di contrassegni, vengono definiti come *suini ferali*.

### 18.1. Sorveglianza epidemiologica sui cinghiali.

Affinché si ottenga una buona conoscenza della presenza della malattia nel selvatico, è indispensabile una buona organizzazione della raccolta dei campioni dai cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria.

Tale attività deve essere condotta nel modo seguente:

- La Regione, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, distribuisce alle Aziende USL il materiale formativo e informativo, da utilizzarsi nelle riunioni divulgative da tenersi sul territorio. Sempre a cura della Regione sono organizzate riunioni per formare i referenti di Distretto in tal senso.
- In ogni ASL, il responsabile dell'UCL, aiutato dai referenti di distretto e dall'IZS, prende contatto con le amministrazioni provinciali e comunali, di concerto con le quali organizza gli incontri formativi.
- Agli incontri formativi devono essere invitati, in ogni distretto, i rappresentanti delle associazioni di cacciatori, i referenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita\*, i responsabili delle locali stazioni del Corpo Forestale, Forze dell'Ordine, Prefetture.
- Durante gli incontri formativi devono essere illustrati i seguenti aspetti:

---

\* L'elenco delle zone autogestite, delle compagnie e dei referenti viene comunicato dalla regione alle AASSLL



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1. Modalità di raccolta e consegna dei campioni
  2. Metodo per la determinazione dell'età dei cinghiali
  3. Modalità di compilazione della scheda di accompagnamento
  4. Obblighi e prescrizioni sanitarie per i cacciatori.  
Si distribuisce inoltre in tale occasione ai cacciatori l'occorrente (barattoli, provette, schede) per raccogliere i campioni richiesti.
- o I campioni e le relative schede, una volta consegnate al servizio veterinario della ASL, sono inviati all'IZS dove sono processati.

**Importante: è possibile utilizzare questa attività formativa-informativa ai cacciatori anche per condurre in senso lato un'educazione sanitaria al corretto consumo della carne di selvaggina, per dare al cacciatore una maggior garanzia sanitaria sulla salubrità delle carni destinate al consumo (v. trichinellosi).**

**L'eventuale riscontro di sieropositività non dà luogo alla notifica di caso di malattia nel selvatico, che viene definito solo a seguito di una coincidenza di elementi derivanti da reperti clinici, epidemiologici, anatomopatologici e laboratoristici, conformemente al manuale di diagnostica, in sede di UCR.**

### 18.2. Misure in caso di sospetto di malattia nel selvatico

In caso di ritrovamento di cinghiali malati o morti, deve essere richiesto l'intervento del veterinario ufficiale, il quale compila la specifica scheda di indagine epidemiologica (Allegato n. 23), e procede al prelievo di campioni da inviare all'Istituto Zooprofilattico.

Nel caso in cui le analisi di laboratorio diano esito positivo, deve essere fatta immediatamente la notifica al Servizio della Prevenzione Regionale, che riunisce il gruppo di esperti (art. 15 del D.L.vo 54/2004) per la definizione della zona infetta nel selvatico e delle misure da adottare in essa.

### 18.3. Misure da applicare nelle zone infette

Attualmente sono in vigore tre zone infette nel selvatico (Bultei, Desulo-Seui e Laconi-Senis).

Non essendo in vigore in Sardegna un sistema di raccolta e di vigilanza sanitaria dei cinghiali abbattuti, in linea di principio la caccia nelle zone infette del selvatico è vietata.

È però possibile organizzare nelle zone infette il sistema di raccolta e vigilanza delle carcasse, in modo tale da derogare al divieto di cui sopra. La vigilanza sui cinghiali cacciati si basa sui seguenti principi:

1. Deve esistere una cella frigo, in un locale chiudibile a chiave sotto la responsabilità di personale appositamente individuato, nella quale stoccare le carcasse dei cinghiali in attesa dell'esito delle analisi;
2. Le carcasse devono essere stoccate in modo isolato (sacchi di nylon o cellophan) e identificate singolarmente (targhette numerate, braccialetti, bottoni ecc.);
3. In caso di esito positivo delle analisi, la carcassa va distrutta sotto controllo ufficiale; se l'esito è negativo, va al libero consumo;
4. L'intero sistema di raccolta e conferimento deve essere coordinato dalla ASL competente.

Le compagnie di caccia interessate a cacciare nelle zone infette chiedono apposita autorizzazione alla ASL competente; quest'ultima concede l'autorizzazione sulla base del rispetto dei requisiti di cui sopra sentito il CFVA per le valutazioni di propria competenza su aspetti faunistici e venatori. Il C.F.V.A., avvalendosi degli elenchi di cui sopra, esercita la vigilanza durante la stagione venatoria all'interno delle zone infette.

## 19. Rendicontazione (Art. 38)

Il flusso dati in adempimento del piano pesti è complesso ed articolato, in quanto riguarda attività di tipologia diversa, non sempre aggregabili automaticamente. In linea di principio, anche in un'ottica di progressiva attuazione del Sistema nazionale di epidemiosorveglianza, si applicano i seguenti principi:

- o I **dati anagrafici di riferimento** devono essere quelli registrati nella **BDN** (Circolare Ministeriale 5652 dell'11.06.2007): le Aziende sanitarie Locali devono pertanto operare ogni sforzo per ottenere la piena coincidenza del dato reale, eventualmente presente nelle banche dati locali, con quanto registrato in BDN, e fare riferimento a quest'ultimo dato in tutte le comunicazioni periodiche riguardanti i flussi istituzionali.
- o I risultati degli esami di laboratorio sono ottenuti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- o Le attività di campo (controlli clinici, anagrafici, ispezioni, indagini epidemiologiche ecc.) sono relazionate dalle AA.SS.LL. in modo univoco secondo direttive comunicate dal Servizio Prevenzione Regionale, anche al fine di poter soddisfare i debiti informativi nei confronti di Ministero ed Unione Europea.

Le relazioni e rendicontazioni da inviare all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità in adempimento del piano di eradicazione si possono riassumere come segue:

#### COMUNI

- o **Entro 15 giorni da ogni abbattimento:** invio delle pratiche contenenti l'istruttoria per l'indennizzo all'allevatore, completa di tutti i documenti previsti.

#### AA.SS.LL. – Servizi di Sanità animale e di Igiene degli Allevamenti

- o **bimestralmente:** rendicontazione ai sensi del reg. 2005/349/CE laddove ricorra il caso (abbattimenti, disinfezioni ecc.).
- o **trimestralmente:** stato di attuazione del piano (aziende sottoposte a prelievo, capi prelevati, positivi, abbattuti ecc.).
- o **Annualmente (congiuntamente con Area B):** stato di attuazione del piano, focolai, abbattimenti per sieropositività; aggiornamento dell'anagrafe, nuove aziende, ripopolamenti ecc..

#### AA.SS.LL. - Igiene degli Alimenti

- o **Semestralmente:** relazione sugli stabilimenti autorizzati all'invio extraregionale di carni suine, completa dell'indicazione delle quantità di carne inviata nel resto del territorio nazionale e all'estero (all. 19).
- o **Annualmente:** attività di vigilanza su ristoranti, agriturismo, macellazioni familiari ecc.

#### ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

- o **Trimestralmente:** relazione tecnica e rendicontazione finanziaria sulle analisi eseguite e sulle spese sostenute in attuazione del piano.
- o **Annualmente:** relazione globale sulle analisi eseguite e sui risultati ottenuti.

## 20. Informazione e formazione (art. 6)

L'aspetto dell'informazione e della formazione costituisce uno dei punti salienti del piano di eradicazione. Dal punto di vista pratico lo si può suddividere in più momenti:

### 20.1. Formazione e informazione dei veterinari ufficiali

I veterinari ufficiali, referenti di distretto nelle Unità di Crisi Locali o referenti per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sono tenuti a curare la propria formazione permanente in modo attinente rispetto alle pesti suine.

L'Assessorato regionale dell'igiene e Sanità collabora con le Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico alla definizione e all'aggiornamento delle linee di indirizzo dell'attività formativa richiesta, e alla realizzazione di piani formativi specifici.

Almeno due volte l'anno, il Servizio Prevenzione Regionale organizza incontri formativi-informativi, ai quali sono tenuti a partecipare tutti i **referenti di distretto** delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IZS. In ambito ASL, il contenuto di tali riunioni deve essere ribadito mediante **incontri locali** organizzati successivamente, nei quali il referente di distretto trasferisce le informazioni a tutti i veterinari ufficiali. I **verbali** con le presenze in tali incontri locali devono essere inviati alla Regione. Si tenta in tal modo di diminuire per quanto possibile la perdita di informazioni che si verifica nel trasferimento dei contenuti del Piano sul territorio attraverso i vari livelli organizzativi.

### 20.2. Veterinari liberi professionisti

Anche i veterinari riconosciuti sono tenuti a curare la propria formazione permanente in modo attinente rispetto alle problematiche della patologia suina e delle pesti suine; di tale attività formativa deve essere fatta menzione nelle domande per l'inserimento negli elenchi ufficiali dei **veterinari riconosciuti**.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

### 20.3. Allevatori

La formazione e l'informazione degli allevatori deve essere curata in modo particolare. Ogni veterinario ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, deve curare la formazione e l'informazione degli allevatori, illustrando i comportamenti da evitare e le precauzioni sanitarie da adottarsi (limitazione dell'ingresso di mezzi e persone estranee nell'azienda, disinfezioni ecc.).

Per rendere più agevole tale attività, e per darne evidenza oggettiva, è opportuno distribuire agli allevatori materiale informativo, contenente gli obblighi e le prescrizioni a cui l'allevatore è tenuto, spillandolo e apponendovi il timbro sulla copertina interna del registro aziendale.

#### **Esempio di prescrizioni per gli allevatori (da allegare al registro)**

1. Verificare e mantenere l'integrità delle recinzioni esterne.
2. Mantenere i suini rinchiusi all'interno delle recinzioni, senza permettere loro di uscire in terreni non recintati.
3. Applicare il marchio auricolare col codice aziendale a tutti i suini entro i 70 giorni di età, o in ogni caso prima della loro uscita dall'azienda.
4. Informare il veterinario ufficiale di tutti i casi di sintomi compatibili con pesti suine (aborti, morti inspiegate, chiazze emorragiche, paralisi, febbre alta).
5. Non acquistare o vendere suini senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale.
6. Non accettare in prestito suini da altri allevatori, e non prestarli ad altri. Non far accoppiare i propri suini con suini di altri allevamenti.
7. Annotare sul registro aziendale tutte le nascite (entro 15 giorni), le morti, gli acquisti e le vendite (entro 3 giorni), registrando data e codice aziendale dei capi interessati.
8. Conservare per 5 anni la copia del "foglio rosa" (Mod. 4) di accompagnamento alle movimentazioni.
9. Effettuare le macellazioni per uso familiare solo previa chiamata al veterinario ufficiale.
10. Chiedere apposita autorizzazione in caso di ingrandimenti dell'azienda al di sopra della capacità massima autorizzata.

In caso di focolaio il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale o Locale, ognuno nel proprio ambito di competenza, sono tenuti a curare l'informazione degli allevatori, prendendo opportuni contatti con i mezzi di informazione (stampa, TV locali), e comunicando tramite essi l'istituzione o la revoca di provvedimenti di restrizione (es. zone di protezione e di sorveglianza), raccomandazioni, notizie utili.

### 20.4. Macellatori, commercianti, trasportatori.

Il veterinario ufficiale si accerta che sia presente in ogni impianto di macellazione a capacità industriale (mattatoi CE) una copia del manuale delle emergenze e che il personale addetto alle operazioni di disinfezione sia correttamente istruito.

I trasportatori autorizzati devono essere informati e aggiornati, mediante disposizioni scritte, sulle disposizioni di legge in materia, almeno in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni.

### 20.5. Cacciatori

L'attività di formazione dei cacciatori si svolge tramite le riunioni formative (v. sopra) e mediante la distribuzione di materiale informativo alle associazioni dei cacciatori, che l'Assessorato alla Sanità cura in collaborazione con l'Assessorato della difesa dell'Ambiente, l'IZS e le AASSLL.

## 21. Indicazioni specifiche per i cacciatori

La presenza della peste suina africana nel cinghiale rende più complessa l'eradicazione della malattia, in considerazione del ruolo di "serbatoio" d'infezione che le popolazioni di cinghiali possono svolgere per periodi di tempo limitati. La durata di tali periodi è condizionata da vari fattori, tra i quali la dinamica di popolazione dei



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

selvatici (nascite, morti, ecc.), il clima e tutti i fattori che possano condizionarne le movimentazioni (disponibilità di cibo, incendi, siccità, attività venatoria ecc.).

Contrariamente a quanto si pensa comunemente, l'aumento della pressione venatoria non costituisce di per sé un sistema efficace di controllo della malattia: nelle condizioni di campo, se si volesse adottare tale strategia per eradicare la malattia da una popolazione di cinghiali infetta, la percentuale di abbattimenti dovrebbe essere tanto elevata da causare di fatto quasi l'estinzione dei cinghiali da quella parte di territorio. Si tratta di misure praticamente irrealizzabili, e comunque poco accettabili sia dai cacciatori che dalle autorità preposte alla tutela della fauna selvatica. Al contrario, un eventuale diradamento della popolazione di entità non adeguata (esistono formule statistiche per calcolare nelle varie condizioni l'entità del diradamento necessario) tende a causare l'endemizzazione della malattia nel territorio.

Pertanto è molto più opportuna una strategia di controllo basata su monitoraggio sanitario e faunistico, regolamentazione della caccia sulla base dell'analisi del rischio, educazione dei cacciatori, lotta al pascolo brado incontrollato dei suini domestici. E' stato dimostrato che in questo modo, in un periodo di tempo variabile appunto sulla base dei fattori sopra menzionati, le popolazioni di cinghiali tendono a liberarsi naturalmente dall'infezione. Assume quindi un'importanza di primo piano l'appropriatezza dei comportamenti da parte dei cacciatori.

### 21.1. Misure specifiche

La lotta alle pesti suine nel cinghiale prevede il rispetto di alcune regole da parte dei cacciatori, finalizzate soprattutto a permettere i controlli sanitari da parte dei servizi veterinari sugli animali abbattuti durante la stagione venatoria.

Il controllo prevede il **prelievo di campioni di sangue e di milza** da sottoporre ad esami di laboratorio; in contemporanea, un prelievo di diaframma (il cosiddetto parasangue) consentirà l'esecuzione **gratuita** del test per la trichinellosi. Ciascun campione deve essere identificato e registrato su apposite schede distribuite alle diverse compagnie di cacciatori. Queste devono riportare il nome del responsabile della compagnia, la località dove è stato effettuato l'abbattimento, l'età e il sesso dell'animale. In caso di femmine gravide, deve essere riportato il numero dei feti. I campioni prelevati dovranno essere recapitati quanto prima (in genere il giorno successivo all'abbattimento) al servizio veterinario della ASL di competenza.

Nei luoghi di raccolta utilizzati al termine delle battute di caccia, la cui ubicazione deve essere comunicata alla competente Stazione Forestale, deve essere previsto un sistema di distruzione dei visceri (per interrimento o bruciamento). Per evitare un'eventuale diffusione del contagio ai suini allevati, i luoghi di raccolta nei quali si portano i cinghiali abbattuti non devono trovarsi in corrispondenza di allevamenti suinicoli.

Per non rischiare di infettare il territorio, è inoltre vietato abbandonare nelle campagne qualunque materiale potenzialmente contaminato (visceri ecc.).

**Occorrente per il campionamento: scheda, provetta e barattolo**

The image consists of three panels. The left panel shows a white sampling form with a grid of fields for recording data, a small white jar, and a syringe. The middle panel shows a person's hands taking a blood sample from a wild boar's neck, with the text 'Prelievo campione di sangue' overlaid. The right panel shows a person's hands taking a spleen sample from a wild boar, with the text 'Prelievo della milza' overlaid. A small sign in the background of the right panel reads 'CONVENZIONE REGIONALE PER CATTIVI CINGHIALI - PREVENZIONE L. BRUCELLA INFETTIVA'.

### 21.2. Determinazione dell'età dei cinghiali abbattuti

La determinazione dell'età nel cinghiale abbattuto ha un'importanza fondamentale, in quanto consente di elaborare informazioni utilissime sulla dinamica di popolazione (classi d'età degli animali ecc.) e sull'andamento epidemiologico della malattia. Per questi motivi è desiderabile che la stima dell'età sia



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

effettuata per quanto possibile da persone esperte e preparate, in grado di aumentare l'accuratezza del rilevamento.

L'errore più comune che si commette consiste nell'assumere le dimensioni dell'animale abbattuto come parametro affidabile; in questo caso si tende spesso a sovrastimare o a sottostimare l'età. Il riferimento più attendibile consiste nel rilevare il numero di molari nella mascella inferiore (mandibola).

Per distinguere i molari dai premolari (senza voler entrare nei dettagli di una trattazione anatomica), tenere conto che i premolari, che sono i primi tre denti in senso antero-posteriore, hanno una sola fila di creste all'apice del dente; questi denti non devono essere considerati ai fini della stima dell'età. Man mano che spuntano, i molari occupano le posizioni 4°, 5° e 6° lungo la mandibola; il primo molare spunta a sei mesi, il secondo a 18 mesi, il terzo a trenta mesi. I molari hanno due file di cuspidi (punte).

Le tipologie di mandibola in relazione all'età (riportate anche nella scheda dei prelievi), sono quindi le seguenti:

	
<b>0-6 mesi: nessun molare (solo premolari)</b>	<b>6-18 mesi : 1 molare</b>
	
<b>18-30 mesi : 2 molari</b>	<b>oltre 30 mesi: 3 molari</b>

**Mandibole e età associate (i molari sono evidenziati in grigio)\***



**Mandibola di un cinghiale di oltre trenta mesi; sono presenti tutti i tre molari**

Per vedere agevolmente la dentatura di un cinghiale abbattuto da poco occorre tagliare lateralmente la commissura delle labbra fino all'articolazione della mandibola.

Sulla scheda, al numero progressivo che identifica il cinghiale, la provetta e la milza andrà quindi associata nell'apposito spazio l'identificazione dell'età, basata solo sulle quattro categorie definite dall'esame della dentatura.

### 21.3. Misure restrittive riguardanti la caccia e i cinghiali

Le misure di restrizione riguardanti i cinghiali sono di due tipi, a seconda che ci si ritrovi nell'Area ad Alto Rischio o nelle Zone Infette.

**Area ad Alto rischio (Allegato 1 e 2):** é vietato portare le carni dei cinghiali abbattuti all'interno di questa zona al di fuori della zona stessa; i cacciatori residenti all'esterno dell'area ad alto rischio non possono perciò, al termine delle giornate di caccia, portar via le carni dei cinghiali abbattuti.

**Zone infette (Allegato 3):** attualmente esistono tre zone infette, una in provincia di Sassari che riguarda i comuni di Bultei e Pattada, una in provincia di Nuoro, che riguarda diversi comuni tra cui Seui, Aritzo e Desulo, infine una in provincia di Oristano (Laconi-Senis).

Nelle zone infette vige il divieto di caccia al cinghiale, al quale le compagnie interessate possono però fare richiesta di **deroga**. Le deroghe possono essere concesse qualora sia stato organizzato, insieme alla ASL



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE


competente, un sistema di raccolta e conferimento (art. 35, comma 2) dei cinghiali abbattuti, che permetta il loro stoccaggio in celle frigo fino all'esito delle analisi fatte sui campioni prelevati.

In caso di esito favorevole degli esami di laboratorio, è possibile trasportare liberamente le carni dei cinghiali anche fuori dall'area ad alto rischio, se accompagnate dal certificato del veterinario ufficiale che attesta l'esito favorevole delle analisi fatte e identifica in modo chiaro il cinghiale trasportato. Lo scopo di queste misure è quello di impedire l'uscita di carni infette dalla zona di restrizioni e di consentire il corretto monitoraggio epidemiologico dell'evoluzione della malattia.

**Importante:** l'emanazione dei provvedimenti di zona infetta avviene in seguito ad una complessa analisi multifattoriale, che prende in esame gli elementi epidemiologici, le visite cliniche o gli esami patologici su cinghiali rinvenuti malati o morti, e i risultati abbinati di varie prove di laboratorio.

**Il solo reperimento di una positività di laboratorio relativa ai prelievi fatti in campagna venatoria, isolato dal contesto degli altri dati, non genera automaticamente un provvedimento di zona infetta sul selvatico.**

**Mappa illustrante l'area ad alto rischio (arancione) e le zone infette (in rosso), aggiornata al 31.12.2007.**



## 22. Indicazioni specifiche per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Istituito con la Legge Regionale 5/11/1985, n° 26, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è un Corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente naturale. Non ha in quanto tale compiti connessi alla vigilanza sul rispetto delle normative sanitarie, tuttavia alcune problematiche connesse alla gestione delle pesti suine comportano un approccio interdisciplinare nella vigilanza, che vede il CFVA coinvolto in collaborazione con le autorità sanitarie.

Per esempio, un fenomeno di pascolo brado illegale di suini comporta contemporaneamente un rischio sanitario e un potenziale danno al suolo, al pascolo ecc.; un comportamento scorretto da parte di un cacciatore, come per esempio l'abbandono di visceri di cinghiale nelle campagne, oltre a comportare un problema sanitario per i suini domestici è potenzialmente dannoso per l'integrità di una popolazione selvatica (il cinghiale), ha quindi ricadute anche di tipo faunistico.

Le funzioni ed i compiti del C.F.V.A. attinenti alla lotta alle pesti suine sono soprattutto i seguenti:

- o tutela dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici;
- o tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- o tutela della flora e della vegetazione;
- o tutela dei pascoli montani;
- o difesa del suolo dall'erosione;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

In particolare, risulta altamente pregnante la vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti in materia di **caccia e polizia forestale**.

Gli articoli del decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS n. 09/2007, soggetto a rinnovo annuale) di maggior interesse per il CFVA sono i seguenti:

- Articolo 11: allevamento brado e semibrado
- Articolo 30: area ad alto rischio
- Articolo 31: censimento dei fenomeni di pascolo brado abusivo e partecipazione alle attività interdisciplinari di lotta al pascolo abusivo.
- Articoli 32, 33, 34 e 35: prescrizioni per i cacciatori e misure per il controllo della malattia nel cinghiale.

La vigilanza inerente l'attività venatoria comporta soprattutto la prevenzione e la repressione di comportamenti vietati, quali l'abbandono di visceri nelle campagne, o l'esercizio della caccia all'interno delle zone infette da parte di cacciatori non autorizzati, e la verifica, laddove possibile, del rispetto degli adempimenti previsti quali il prelievo di campioni dai cinghiali abbattuti.

### **23. Ringraziamenti**

L'elaborazione delle Linee Guida ha comportato un lungo processo di approfondimento di riferimenti normativi e di implicazioni tecniche e scientifiche, processo al quale hanno collaborato numerosi Enti e professionisti.

Sarebbe troppo lungo ringraziare nominalmente tutti coloro i quali hanno dato un contributo, si ringraziano pertanto il Ministero della Salute, il Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, i Dirigenti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e il LAORE – Sardegna per la gentile disponibilità e collaborazione fornita durante la fase di condivisione del testo.